



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO



POR CRO

**Progetto Competitività Regionale e Occupazione
Parte FESR 2007-2013**

RETE NATURA 2000: OBBLIGHI ED OPPORTUNITÀ
Linee Guida per la corretta applicazione della normativa



N A T U R A 2 0 0 0



BIOPROGRAMM S.C.

Biotechnologie avanzate e tecniche ambientali

RETE NATURA 2000: OBBLIGHI ED OPPORTUNITÀ

Linee Guida per la corretta applicazione della normativa

Iniziativa realizzata con i fondi del POR CRO - Progetto Competitività Regionale e Occupazione
Parte FESR 2007-2013. Asse 1. Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturale".

IL VENETO UNA REGIONE DELL'EUROPA

Autori:

Dr. Patrick Macor, Dr. Marco Zanetti, Dr. Paolo Turin, Dr.ssa Diana Piccolo, Dr. Manuel Bellio,
Dr. Andrea Bertoincin, Dr. Mirko Destro

Coordinamento per la Regione Veneto:

Dr. Maurizio Dissegna, Dr. Mauro De Osti, Dr. Alberto Pierantoni, Dr.ssa Benedetta Bortoluzzi
Sezione Parchi - Biodiversità - Programmazione Silvopastorale - Tutela dei Consumatori



BIOPROGRAMM S.C.

Biotechnologie avanzate e tecniche ambientali

Sede legale/operativa:

via Lisbona, 28/a - 35127 Padova
Tel. 049/8805544
Fax 049/7629627
pturin@bioprogramm.it

Sede operativa/amministrativa:

via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 1/a - 31024 Ormelle (TV)
Tel. e Fax 0422/809171
mzanetti@bioprogramm.it

Società certificata UNI EN ISO 9001:2008
ANCP CERT. N. SSG 4438 AQ 1609

www.bioprogramm.it

NATURA



INDICE

1	INTRODUZIONE	1
2	LO SVILUPPO SOSTENIBILE	4
3	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
3.1	CONVENZIONI INTERNAZIONALI	6
3.2	DIRETTIVE E REGOLAMENTI COMUNITARI	9
3.3	NORMATIVA NAZIONALE	12
3.4	NORMATIVA REGIONALE	16
4	LE AREE PROTETTE PREVISTE DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE: ZSC E ZPS	31
4.1	LE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)	31
4.2	LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)	33
5	DIRETTIVA HABITAT: LE MISURE DI CONSERVAZIONE.....	34
6	DIRETTIVA HABITAT: LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA	36
6.1	IL PERCORSO LOGICO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA	37
6.2	LIVELLO I - <i>SCREENING</i>	37
6.3	LIVELLO II - VALUTAZIONE APPROPRIATA	38
6.4	LIVELLO III - ANALISI DI SOLUZIONI ALTERNATIVE	40
6.5	LIVELLO IV - DEFINIZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE	41
7	LA RETE NATURA 2000	45
8	IL PIANO DI GESTIONE	49
8.1	STUDIO GENERALE O QUADRO CONOSCITIVO	51
8.2	OBIETTIVI	52
8.3	STRATEGIE DI GESTIONE	53
8.4	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO	53
9	LA RETE NATURA 2000 IN ITALIA	55
10	LA RETE NATURA 2000 IN VENETO	59
11	LA GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 IN VENETO	70
12	LA PROCEDURA DI V.INC.A. IN VENETO	79
12.1	LIVELLO I - SELEZIONE PRELIMINARE (<i>SCREENING</i>)	81
12.2	LIVELLO II - VALUTAZIONE APPROPRIATA	87
12.3	FASE CONCLUSIVA - ESAME ED APPROVAZIONE DELLA V.INC.A.	89
13	BIBLIOGRAFIA	90
14	GLOSSARIO	93





1 INTRODUZIONE

Agli inizi del Pleistocene (1,8 milioni di anni fa) il genere umano ha influito sull'ambiente principalmente a livello di specie, cacciando i grossi mammiferi e gli uccelli poco abili al volo.

Successivamente, da circa 15.000 anni a questa parte, mediante l'agricoltura sono state acquisite le capacità di produrre o incrementare la produzione di cibo, di capitalizzarlo attraverso la conservazione e quindi di svincolarsi dalla mera disponibilità ambientale e l'uomo è passato da una condizione di passività rispetto all'ambiente ad una condizione di soggetto attivo.

Il risultato più eclatante è stato l'incremento della capacità portante del pianeta nei confronti della popolazione umana: si stima che lo sfruttamento delle risorse offerte dal territorio attraverso la caccia, la pesca e la raccolta, in stretta dipendenza della disponibilità e della stagionalità, poteva sostenere 6 milioni di individui, mentre oggi il pianeta ne ospita 6 miliardi.

Con l'agricoltura l'uomo ha avviato processi di trasformazione del territorio sostituendo ecosistemi naturali quali foreste, boschi, praterie, paludi con un nuovo tipo di sistema, l'agro-ecosistema, ecologicamente caratterizzato da un esubero della produzione rispetto alla respirazione. La trasformazione ha interessato territori di enormi estensioni quasi sempre in pianura ed in collina.

Ma è dalla Seconda guerra mondiale in poi che è stata realizzata una impennata nella trasformazione delle caratteristiche ambientali da parte dell'uomo al punto che le sue azioni sono state paragonate a quelle di un potente agente geologico. I settori di attività coinvolti sono individuati nell'agricoltura, nei trasporti, nei processi di industrializzazione e di urbanizzazione. Tra le conseguenze sono elencate la frammentazione del territorio, la perdita e l'alterazione di habitat, l'inquinamento, l'introduzione di specie aliene, l'alterazione del ciclo dei nutrienti e dell'acqua, che, a livello globale, si ripercuotono ricordando che tutti questi effetti tendono ad interagire e ad enfatizzarsi l'uno con l'altro e si esprimono a livello globale nei cambiamenti climatici, nella perdita di biodiversità, e nei processi di aridificazione.

Solo a partire dagli anni '80 il concetto di biodiversità e le problematiche connesse alla progressiva perdita di diversità biologica sono diventati oggetto di numerose convenzioni internazionali.

Nel 1992, con la sottoscrizione della Convenzione di Rio sulla biodiversità, tutti gli Stati membri della Comunità Europea hanno riconosciuto la conservazione *in situ* degli ecosistemi e degli habitat naturali come priorità da perseguire, ponendosi come obiettivo quello di “*anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici*”.



Tale visione è presente a livello legislativo nelle due Direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli” che rappresentano i principali strumenti innovatori della legislazione in materia di conservazione della natura e della biodiversità; in esse è colta l’importanza di una visione di tutela della biodiversità attraverso un approccio ad ampia scala geografica.

A PROPOSITO DI “BIODIVERSITÀ”

La biodiversità è definita come la totale diversità e variabilità degli organismi viventi e dei sistemi di cui essi sono parte integrante.

Secondo Raven & Wilson (1992), essa rappresenta “*la varietà degli ecosistemi, che comprendono sia le comunità degli organismi viventi all’interno dei loro particolari habitat, sia le condizioni fisiche sotto cui essi vivono*”.

Nel 1995 l’UNEP, il Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite, ha definito la biodiversità “*la varietà degli organismi viventi, di qualsiasi origine e i sistemi ecologici dei quali sono parte. Nel concetto di biodiversità è inclusa la diversità all’interno delle specie, tra le specie e degli ecosistemi*”.




Figura 1. Composizione e livelli di organizzazione biologica della biodiversità (UNEP, 1995)

Il termine pertanto fa riferimento a tutto lo spettro di variazione e di variabilità tra sistemi e organismi, al livello bioregionale, di paesaggio, di ecosistema, di habitat, ai vari livelli degli organismi fino alle specie, alle popolazioni, e dagli individui ai geni. Con ciò si intende anche il complesso insieme di relazioni funzionali e strutturali all'interno e tra questi differenti livelli di organizzazione, la loro origine ed evoluzione nello spazio e nel tempo, includendo l'azione umana.

La conservazione e la corretta gestione del patrimonio in biodiversità sono i presupposti su cui si fonda la funzionalità dei servizi ecosistemici e di conseguenza anche la sopravvivenza dell'umanità.

L'erosione della biodiversità, infatti, può minacciare direttamente o indirettamente la qualità degli ecosistemi ripercuotendosi sia sulla produzione di beni, tra cui i prodotti agricoli e zootecnici, i principi attivi medicinali di origine naturale, la produzione o l'estrazione di materiali, sia sui servizi ecosistemici; tra questi il ciclo dell'acqua, il mantenimento della composizione gassosa dell'atmosfera, la conservazione dei suoli, il riciclo dei nutrienti, etc.



Figura 2. Danni connessi alla perdita di biodiversità

2 LO SVILUPPO SOSTENIBILE

L'esigenza di conciliare crescita economica ed equa distribuzione delle risorse in un nuovo modello di sviluppo ha iniziato a farsi strada a partire dagli anni '70, in seguito all'avvenuta presa di coscienza del fatto che il concetto di sviluppo classico, legato esclusivamente alla crescita economica, avrebbe causato entro breve il collasso dei sistemi naturali.

La crescita economica di per sé non basta, lo sviluppo è reale solo se migliora la qualità della vita in modo duraturo.

La definizione più diffusa è quella fornita nel 1987 dalla Commissione Indipendente sull'Ambiente e lo Sviluppo (*World Commission on Environment and Development*), secondo la quale: *“l'umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro”*.

L'elemento centrale di tale definizione perciò è la necessità di cercare un'equità di tipo intergenerazionale: le generazioni future hanno gli stessi diritti di quelle attuali.

Il concetto vero e proprio di sviluppo sostenibile è stato introdotto nella Conferenza Mondiale sull'Ambiente delle Nazioni Unite, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992.

Lo sviluppo sostenibile si articola in tre componenti distinte, ma strettamente correlate: la sostenibilità ecologica, quella economica e quella sociale.




Figura 3. Concetto di sviluppo sostenibile (fonte: <http://www.wikipedia.org/>)



Sostenibilità ambientale: lo sviluppo sostenibile implica il mantenersi entro la capacità di carico dei sistemi ecologici, questo avviene regolando l'input di risorse naturali nel sistema economico (inclusa la trasformazione diretta e indiretta degli ecosistemi) e l'output di rifiuti in modo da mantenere la produttività e la funzionalità dei sistemi ecologici. In altre parole significa mantenere i processi ecologici (cicli biogeochimici, biodiversità, stabilità degli ecosistemi, evoluzione delle specie) e usare le risorse in modo sostenibile.

L'uso sostenibile, in particolare, richiede di:

- usare le risorse naturali rinnovabili in modo da consentire la rigenerazione naturale, mantenendo la funzionalità degli ecosistemi e non solo la produttività della singola risorsa;
- usare le risorse non rinnovabili in maniera di lasciare il giusto tempo di sviluppare alternative rinnovabili;
- regolare le emissioni di rifiuti nell'ambiente in modo di consentire il completo assorbimento nei cicli naturali.

Sostenibilità economica: implica, in linea teorica, il mantenimento del capitale. Da essa deriva la classica definizione di reddito (Hicks) che indica quanto un soggetto può consumare in un certo periodo di tempo senza ridurre la sua ricchezza (il capitale).

Questa è già una definizione di sostenibilità. Purtroppo però tra capitale artificiale o manufatto (che è riproducibile secondo gli economisti), capitale sociale-umano e capitale naturale, l'economia si è occupata molto del primo, poco del secondo e nulla del terzo. Questa trascuratezza dipende dal fatto che fino agli ultimi decenni il capitale naturale (foreste, suolo fertile, pesce, aria pulita) non era scarso. Inoltre l'economia valuta il capitale in valore monetario, ma le funzioni ecologiche non hanno prezzi di mercato e il loro costo è difficile da valutare. La sostenibilità economica implica la piena valutazione delle tre forme di capitale, l'internalizzazione di tutti i costi, inclusi quelli futuri, la strutturazione di un mercato concorrenziale che possa svilupparsi senza dipendere dalla crescita materiale.

Sostenibilità sociale: lo sviluppo sostenibile richiede strutture e organizzazioni sociali dove le comunità controllano le risorse naturali e sono capaci di gestirle razionalmente. I costi sociali dell'intero ciclo di produzione e consumo devono essere internalizzati. La sostenibilità sociale si fonda su di un elevato grado di equità e giustizia sociale, di identità culturale e coesione sociale e di partecipazione alle scelte e all'assunzione di responsabilità. Lo sviluppo sostenibile deve favorire il mantenimento e la crescita del capitale sociale in termini di morale coesione delle comunità e vita culturale, oltre a fattori già oggi più considerati come educazione, salute, formazione professionale.





3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro di riferimento istituzionale per quel che riguarda le aree protette ha due assi portanti fondamentali, uno a livello nazionale e l'altro a livello comunitario.

Il primo è la Legge quadro per le aree protette (L. 394/91), ottenuta dopo una ventennale battaglia da parte degli ambientalisti, che governa la gestione del Sistema Nazionale delle Aree Protette, composta da Parchi e Riserve, l'altro è la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" dell'Unione Europea, che ha portato all'istituzione della Rete Natura 2000, composta da Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale.

E' importante però sottolineare come alla tutela della natura e dell'ambiente costituisca un concerto di disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali che vale la pena ricordare.

3.1 CONVENZIONI INTERNAZIONALI

- **Convenzione di Parigi** relativa alla protezione di tutti gli uccelli viventi allo stato selvatico. In particolare tutti gli uccelli devono essere protetti durante il loro periodo di riproduzione e per quelli migratori durante il loro percorso di ritorno e nei mesi compresi tra marzo e luglio. L'Articolo 5 della Convenzione elenca i divieti relativi a località, attrezzature e modi di catturare gli uccelli.

La Convenzione è stata sottoscritta il 18 ottobre 1950 e ratificata dall'Italia solo nel 1979;

- **Convenzione di Ramsar** relativa alla tutela internazionale, conservazione e uso sostenibile delle zone definite "umide" mediante la loro individuazione e delimitazione e lo studio degli aspetti caratteristici, in particolare l'avifauna.

La Convenzione è stata sottoscritta nel febbraio 1971 e ratificata in Italia con D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976;

- **Convenzione di Washington**, meglio nota come CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), è relativa al commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione, sotto forma di esemplari vivi o morti o parti di essi, attraverso il controllo del commercio, in modo che le varie forme di scambio, importazione ed esportazione non compromettano la sopravvivenza delle specie. La CITES riguarda quindi solo le specie oggetto di utilizzo da parte dell'uomo soprattutto attraverso il commercio e non si occupa di proteggerle da altre forme di minaccia.

La Convenzione è stata sottoscritta il 03 marzo 1973 ed introdotta in Italia con le Leggi 19 dicembre 1975, n. 874 e 07 febbraio 1992, n. 150 (modificata dalla Legge 13 marzo 1993, n. 59);





- **Convenzione di Barcellona** relativa alla protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento; prevede che gli Stati contraenti (i Paesi rivieraschi del Mediterraneo e la Comunità Europea) si impegnino a proteggere il mar Mediterraneo e le sue aree costiere dalle forme di inquinamento.

La Convenzione è stata sottoscritta il 16 febbraio 1976 e ratificata in Italia con la legge 25/01/1979, n. 30;

- **Convenzione di Bonn** relativa alla protezione delle specie migratrici e del loro habitat; riconoscendo che la fauna selvatica costituisce un elemento fondamentale degli ecosistemi naturali e che gli animali migratori svolgono un ruolo ecologico che oltrepassa i confini nazionali, tale Convenzione raccomanda la tutela delle diverse specie per mantenere intatto il livello di biodiversità da tramandare alle generazioni future. Parte integrante di questa Convenzione è costituita da due allegati denominati Allegato I, che elenca una serie di specie migratrici minacciate di estinzione, e Allegato II, che elenca invece le specie migratrici in cattivo stato di conservazione che devono formare l'oggetto di accordi tra Stati per la loro conservazione. Tra le specie elencate nell'Allegato I compaiono ad esempio la moretta tabaccata, l'aquila anatraia maggiore, il grillaio, il chiurlottello e il gabbiano corso, etc.

La Convenzione è stata sottoscritta il 23 giugno 1979 e ratificata in Italia con la legge 25 gennaio 1983, n. 42;

- **Convenzione di Berna** relativa alla tutela della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali; particolare attenzione viene data alle specie migratrici a quelle minacciate di estinzione e vulnerabili. Parte integrante di tale Convenzione sono gli Allegato I e II che elencano una serie di specie floristiche e faunistiche rigorosamente protette (articolo 6: divieto di cattura, molestia, deterioramento dei siti di riproduzione e riposo, di detenzione e commercio). Tra le specie insite nell'Allegato II vale la pena ricordare, tra i mammiferi, il lupo, l'orso, la lontra, il gatto selvatico e la foca monaca, tra gli uccelli sono compresi quasi tutti gli aironi, le cicogne, tutti i falconiformi, il re di quaglie, molti caradriformi ed altri ordini di uccelli, nonché alcune specie di passeriformi oggetto di cacce in deroga come i motacillidi (pispola, prispolone, spioncello) ed il frosone.

A questi allegati ne fa seguito un terzo che elenca le specie di fauna protette per le quali gli Stati contraenti devono adottare misure tese a regolamentare lo sfruttamento in modo da non comprometterne la sopravvivenza (articolo 7); tra le specie in elenco si citano ad esempio la lepre alpina, la marmotta, lo scoiattolo, i mustelidi, i cervidi ed alcuni bovidi (stambecco, muflone, camoscio).

La Convenzione è stata sottoscritta il 19 settembre 1979 e ratificata in Italia con la legge 05/08/1981 n. 503;



- **Convenzione delle Alpi** relativa alla salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale alpino ed il suo sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, anche attraverso la creazione di una serie di principi di cooperazione. La Convenzione è stata sottoscritta a Salisburgo il 07 novembre 1991; è stata ratificata in Italia il 14 ottobre 1999 ed entrata in vigore il 27 marzo 2000.

Per il triennio 1997-1999 la presidenza del gruppo di lavoro “Sistema per l’osservazione e informazione delle Alpi” è stata affidata all’Italia.

- **Convenzione sulla biodiversità**, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata in Italia con legge 14 febbraio 1994, n. 124, e stipulata insieme ad altre due convenzioni dedicate rispettivamente ai cambiamenti climatici (effetto serra) e alla lotta alla desertificazione, costituisce il primo fondamentale atto internazionale con il quale gli Stati si impegnano comunemente a frenare la perdita di biodiversità attraverso la conservazione *in situ* degli ecosistemi, degli habitat naturali, nonché nel mantenimento e nella ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali.

I sottoscrittori della Convenzione hanno riconosciuto la conservazione *in situ* degli ecosistemi e degli habitat naturali come priorità da perseguire, ponendosi come obiettivo quello di “*anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici*”.

I singoli Paesi definiscono le modalità di applicazione dei suoi principi, attraverso la creazione di un apposito Piano nazionale.

Le zone Ramsar...

Particolare importanza rivestono le “Zone Umide di Importanza Internazionale” identificate ai sensi della Convenzione di Ramsar che è un atto firmato a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971 da un gruppo di paesi, istituzioni scientifiche ed organizzazioni internazionali partecipanti alla Conferenza internazionale sulle zone umide e gli uccelli acquatici, promossa dall'Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici (IWRB - International Wetlands and Waterfowl Research Bureau), con la collaborazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN - International Union for the Nature Conservation) e del Consiglio Internazionale per la protezione degli uccelli (ICBP - International Council for bird Preservation)..

A livello internazionale i diversi ambienti che permanentemente o comunque periodicamente presentano acqua libera vengono classificati attraverso una definizione stabilita durante la conferenza che portò alla sottoscrizione della convenzione che recita: “*le zone umide sono aree palustri, acquitrinose o torbose o comunque specchi d'acqua, naturali o artificiali, permanenti o*

temporanei, con acqua ferma o corrente, dolce, salmastra o salata, compresi i tratti di mare la cui profondità non ecceda i sei metri con la bassa marea”.

L'individuazione delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar nel nostro Paese è avvenuta sulla base dei seguenti criteri:

- presenza di elevati contingenti di avifauna acquatica;
- presenza di specie e sottospecie animali rare, vulnerabili o minacciate;
- riconoscimento di un particolare valore dell'area per la presenza di avifauna acquatica ad uno stadio critico del proprio ciclo biologico;
- limiti quantitativi;
- limiti qualitativi.

Le zone Ramsar - limiti quantitativi: le soglie di riconoscimento di zona umida importante a livello internazionale sono state così definite:

- quando la zona ospita regolarmente 10.000 anatidi, oppure 10.000 folaghe, oppure 20.000 limicoli;
- quando ospita regolarmente l'1% degli esemplari (almeno 100) di una popolazione biogeografica di una specie o sottospecie di uccelli acquatici;
- quando ospita regolarmente l'1% delle coppie nidificanti di una popolazione biogeografica di una specie o sottospecie di uccelli acquatici.

Le zone Ramsar - limiti quantitativi: le soglie di riconoscimento di una zona umida importante a livello nazionale sono state così definite:

- quando la zona ospita regolarmente 5.000 anatidi, o 5.000 folaghe o 10.000 limicoli;
- quando ospita regolarmente il 10% degli esemplari (almeno 10) di una popolazione italiana nota di una specie o sottospecie di uccelli acquatici;
- quando ospita regolarmente il 10% delle coppie nidificanti di una popolazione italiana nota di una specie o sottospecie di anatidi.

Le zone Ramsar - limiti qualitativi: I limiti qualitativi per il riconoscimento di una zona umida importante a livello internazionale e nazionale sono stati così definiti:

- quando ospita un numero apprezzabile di una specie o sottospecie animale di uccelli o mammiferi, rara, vulnerabile o minacciata;
- quando risulta di particolare valore quale habitat di anatidi, folaghe e limicoli ad uno stadio critico dei loro ciclo biologico.

3.2 DIRETTIVE E REGOLAMENTI COMUNITARI

- **Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"** del Consiglio del 02 aprile 1979, modificata dalla **Direttiva 2009/147/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- **Direttiva 85/337/CEE** del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;



- **Regolamento CEE 3626/82 del Consiglio del 03 dicembre 1982**, modificato dal **Regolamento CEE 338/97 del Consiglio del 09 dicembre 1996** e modificato dal **Regolamento 393/97**, relativo alla tutela delle specie in via di estinzione tramite il controllo del commercio di specie protette;
- **Direttiva 92/42/CEE "Habitat" del Consiglio del 21 maggio 1992** relativa alla tutela della biodiversità, attraverso il mantenimento e ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di flora e fauna selvatiche;
- **Regolamento CEE 1973/92 del Consiglio del 21 maggio 1992**, modificato dal **Regolamento CEE 1404/96 del 15 luglio 1996** e modificato dal **Regolamento CEE 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000** per il sostegno (finanziario) di azioni relative alla conservazione della natura (LIFE);
- **Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997** recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Sostituzione degli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE.
- **Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001** relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- **Decisione della Commissione della Comunità Europea del 22 dicembre 2003** recante adozione dell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina;
- **Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004** relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- **Decisione della Commissione della Comunità Europea del 07 dicembre 2004** che stabilisce, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, l'elenco di Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale;
- **Decisione della Commissione della Comunità Europea del 19 luglio 2006** che stabilisce, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, l'elenco di Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;
- **Decisione della Commissione della Comunità Europea dell'11 luglio 2011** concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella Rete Natura 2000.

Tra gli strumenti normativi comunitari sopra citati, i principali in materia di conservazione della natura e della biodiversità sono la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e la Direttiva 79/409/CEE (ora Direttiva 2009/147/CE) "Uccelli".





Con queste direttive si supera l'approccio conservazionistico basato solo sulla protezione di singole specie minacciate; a questo aspetto si affiancano azioni volte alla tutela di **tutta la diversità biologica**, nelle sue componenti: genetica, di specie e di ecosistemi.

La Direttiva "Uccelli"...

La Direttiva 79/409/CEE, ora Direttiva 2009/147/CE, ha rappresentato il primo impegno della Comunità Europea per la conservazione della natura; ed è il primo passo verso la creazione di un sistema di aree protette per gli uccelli nell'Unione Europea.

Recepita in Italia dalla Legge 157/92 "*Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*", prevede una serie di misure specifiche ed efficaci per la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. Per alcune specie, ovvero per le specie in elenco all'Allegato I della Direttiva, sono previste misure speciali di conservazione dei loro habitat, tramite l'individuazione da parte degli Stati membri di Zone di Protezione Speciale (ZPS), da designare nei territori più idonei e adottando idonee misure di salvaguardia (articolo 4, commi 1, 2 e 4).

Analoghe misure vanno adottate per le specie migratrici che ritornano regolarmente, tenendo in considerazione le aree di riproduzione e di svernamento.

La Direttiva "Habitat"...

La direttiva è stata adottata come strumento attuativo della Convenzione di Berna nell'UE; costituisce il fondamentale supporto legislativo a favore della biodiversità, introducendo l'obbligo, per tutti gli Stati membri, di conservare gli habitat naturali e le specie animali e vegetali selvatiche (articolo 2).

La più importante innovazione contenuta nella Direttiva "Habitat" è l'istituzione della rete ecologica europea denominata "Rete Natura 2000", costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), previste dalla direttiva stessa, e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva "Uccelli".

Le Zone Speciali di Conservazione sono istituite per tutelare gli habitat e le specie di interesse comunitario, elencati rispettivamente all'Allegato I e II della Direttiva "Habitat".

Alla Rete Natura 2000 contribuisce ciascun Stato membro in funzione della presenza, sul proprio territorio, dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario.

L'obiettivo della direttiva non si limita alla creazione della rete, esso persegue anche il fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all'interno delle aree che costituiscono la rete ecologica ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione.



La direttiva, infatti, prevede l'adozione di misure di protezione rigorose per le specie elencate in Allegato IV (la maggior parte delle specie comprese nell'Allegato II sono incluse nell'Allegato IV): per queste specie è previsto il divieto di cattura o uccisione, di disturbo, di distruzione e raccolta delle uova, di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione e riposo, nonché di possesso, trasporto, commercio e scambio (articolo 12). Le disposizioni sancite da questo articolo, diversamente di quelle all'articolo 6, si applicano a tutto il territorio europeo; tali divieti possono essere derogati dai singoli Stati solo in determinati casi previsti dall'articolo 16 (tra questi sono comprese le finalità didattiche e di ricerca).

Per le specie elencate in Allegato V si prevede invece l'adozione di misure finalizzate a rendere lo sfruttamento di tali specie compatibile con il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente; si tratta di specie di interesse commerciale, in genere alimentare o collezionistico, oggetto di caccia o di raccolta.

Quali sono le innovazioni della Direttiva "Habitat"?

- L'impegno coordinato dell'UE nella costituzione della Rete Natura 2000: la biodiversità viene considerata un patrimonio genetico, specifico ed ecosistemico, non limitato al territorio di una singola nazione rete; ne consegue che l'attenzione è rivolta alla valorizzazione della funzionalità degli habitat e dei sistemi naturali. Vengono considerati non solo lo stato qualitativo dei siti, ma anche le potenzialità che gli habitat ricadenti al loro interno hanno di raggiungere un livello di maggiore complessità. Sono compresi anche siti degradati in cui tuttavia gli habitat hanno conservato l'efficacia funzionale e sono in grado di tornare verso forme più complesse.
- La conservazione degli habitat seminaturali: la direttiva ha l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali, ma anche quelli seminaturali, come le aree ad agricoltura tradizionale (non intensiva), prati - pascoli, etc.; viene quindi riconosciuto il valore, per la conservazione della biodiversità, di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività ha permesso la creazione di un equilibrio tra uomo e natura. A tali aree seminaturali sono oggi legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle sopra citate attività tradizionali.
- La promozione dello sviluppo sostenibile: la tutela della biodiversità viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, e delle particolarità regionali e locali. Si intende favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze culturali e sociali delle popolazioni che vivono all'interno dei siti della Rete Natura 2000.

3.3 NORMATIVA NAZIONALE

Si riportano qui di seguito le principali leggi di riferimento per la conservazione dell'ambiente a livello nazionale:

- **Legge 19 dicembre 1975, n. 874** "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 03 marzo 1973";



- **D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448** “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 02 febbraio 1971”;
- **Legge 24 novembre 1978, n. 812** “Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione”;
- **Legge 05 agosto 1981, n. 503** “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979”;
- **Legge 25 gennaio 1983, n. 42** “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979”;
- **D.M. 31 dicembre 1983** “Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l’applicazione nella Comunità Europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione”;
- **Legge 08 luglio 1986, n. 349** “Danno ambientale”;
- **D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 184** “Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 02 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 03 dicembre 1982”;
- **Legge 06 dicembre 1991, n. 394** “Legge quadro sulle aree protette”.

La legge detta i principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese.

Fino al 1991 le aree protette italiane venivano istituite grazie ad una serie di provvedimenti legislativi estremamente diversificati ed estremamente variati e particolari, e per decenni si è sentita la necessità di una legge che costituisse un quadro completo ed organico in materia di conservazione della natura.

La Legge quadro stabilisce le procedure per l’istituzione dei Parchi Nazionali, fornendo un quadro normativo comune e introduce una precisa classificazione delle aree naturali protette, nonché individua gli strumenti fondamentali per la gestione delle stesse.

La Legge quadro individua per l'Italia le seguenti tipologie di aree protette:

- Parchi nazionali;
 - Riserve naturali (statali o regionali);
 - Parchi naturali regionali;
 - Altre aree protette.
- **Legge 07 febbraio 1992, n. 150** *“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 03 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento CEE n.3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”*;
 - **Legge 11 febbraio 1992, n. 157** *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*.

La legge recepisce a livello nazionale le disposizioni sancite dalla Direttiva 79/409/CEE relativa alla protezione degli uccelli viventi allo stato selvatico, nonché le disposizioni sancite dalle convenzioni internazionali di Parigi e Berna.

Oggetto della legge è la protezione della fauna omeoterma, ovvero mammiferi ed uccelli, nonché tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.

Accanto a questo obiettivo di base, la Legge 157/92 si caratterizza per alcuni punti qualificanti; tra questi, il più importante, quello della caccia programmata e l'introduzione del concetto della pianificazione faunistico-venatoria, al fine di rendere più equilibrato e razionale lo sfruttamento delle risorse faunistiche a livello nazionale.

- **D.M. 04 settembre 1992** *“Modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'articolo 8, comma 2 della Legge 07 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della Convenzione di Washington del 03 marzo 1973”*;
- **Legge 13 marzo 1993, n. 59** *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs. 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche e integrazioni alla Legge 07 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione”*;
- **D.P.C.M. 22 novembre 1993** *“Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili”*;
- **Legge 14 febbraio 1994, n. 124** *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 05 giugno 1992”*;

- **D.P.C.M. 21 marzo 1997** “*Modificazioni dell’elenco delle specie cacciabili di cui all’articolo 18, comma 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157*”;
- **D.P.R. 08 settembre 1997, n. 357**, modificato con **D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120** “*Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”.

Il decreto disciplina a livello nazionale le procedure per l'adozione delle misure previste dalla Direttiva 92/43/CEE concernente la tutela della biodiversità, attraverso il mantenimento e ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche.

Il regolamento utilizza una diversa numerazione per gli Allegati: A, B, C, D, ed E, invece che I, II, III, IV e V e per gli articoli della legge.

Il D.P.R. demanda alle Regioni il compito di individuare i Siti di Importanza Comunitaria e adottare le misure di conservazione necessarie per la tutela dei siti.

Le procedure disciplinate dal D.P.R. 357/97 tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

- **D.P.C.M. 27 settembre 1997** “*Modalità di esecuzione delle deroghe di cui all’articolo 9 della Direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici*”;
- **Legge 09 dicembre 1998, n. 426** “*Nuovi interventi in campo ambientale*”;
- **D.M. 20 gennaio 1999** “*Modificazioni degli Allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE*”;
- **Legge 27 maggio 1999, n. 175** “*Ratifica ed esecuzione dell’atto finale della conferenza dei plenipotenziari sulla convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dall’inquinamento, tenutasi a Barcellona il 09 e 10 giugno 1995*”;
- **Legge 14 ottobre 1999, n. 403** “*Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi e processo verbale di modifica del 06 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 07 novembre 1991*”.
- **D.M. 03 aprile 2000** “*Elenco delle Zone di Protezione Speciale designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e dei Siti di Importanza Comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE*”.

Il Decreto fornisce l'elenco delle ZPS e dei SIC (proposti) ai sensi delle Direttive 79/409/CEE (All. A) e 92/43/CEE (All. B); nel particolare, agli Allegati A e B vengono individuati rispettivamente 17 ZPS e 154 pSIC per il Veneto;

- **D.M. 03 settembre 2002** “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;
- **Legge 03 ottobre 2002, n. 221** “Integrazioni alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE”;
- **D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120** “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- **D.M. 25 marzo 2004** “Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”;
- **D.M. 25 marzo 2005** “Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”;
- **D.M. 25 marzo 2005** “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”;
- **Legge 16 agosto 2006, n. 251** “Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica”;
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) - Nuovi interventi in campo ambientale”;
- **D.M. 17 ottobre 2007** “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- **D.Lgs. 07 Luglio 2011, n. 121** “Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”.

3.4 NORMATIVA REGIONALE

In questo paragrafo vengono riportate le basi normative relative alla tutela della natura e dell'ambiente, nonché della formazione e gestione della Rete Natura 2000 a livello regionale Veneto.

- **L.R. 15 novembre 1974, n. 53** “Norme per la tutela della fauna inferiore e della flora”.

La Legge è stata integrata dal **regolamento regionale 05 agosto 1977, n. 7**.

- **Regolamento regionale 05 agosto 1977, n. 7** “Regolamento di esecuzione della Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53”.
- **D.G.R. 21 dicembre 1998, n. 4824** “Designazione siti da proteggere”.

Il Decreto è stato abrogato da **D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180**.

- **D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662** “Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, D.M. 3 aprile 2000. Atti di indirizzo”.

Gli allegati:

- Allegato A: disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai SIC, ZSC e ZPS.

Il Decreto è stato integrato da **D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173**.

- **D.G.R. 21 dicembre 2001, n. 3766** “Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, D.M. 3 aprile 2000. Individuazione dell'autorità competente”.

Il Decreto è stato abrogato da **D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173**.

- **D.G.R. 06 maggio 2002, n. 1130** “Direttive 92/43/CEE e 79/409 CEE. Rete ecologica Natura 2000, revisione dei Siti di Importanza Comunitaria della regione biogeografia alpina”.

Propone una revisione dei parametri dei Siti di Importanza Comunitaria individuati nel programma “Bioitaly” e delle ZPS definite con D.G.R. del 21 dicembre 1998, n. 4824.

In particolare vengono definite in modo più accurato le perimetrazioni, vengono rivisti i parametri dei SIC già individuati nella regione biogeografica alpina ed attuato un riassetto e accorpamento dei SIC sovrapposti; vengono inoltre eliminate le doppie denominazioni e SIC di modeste dimensioni.

Gli allegati:

- Allegato A: perimetrazione cartografica di SIC e ZPS della D.G.R. n. 4018 del 31/12/2001; cartografia in scala 1:250.000 (n. 1 tavola) e 1:50.000 (n. 10 tavole);
- Allegato B: elenco dei SIC della regione biogeografica alpina;
- Allegato C: relazione scientifica;

- Allegato D: cartografia in scala 1:250.000 (n. 1 tavola) 1:50000 (n. 5 tavole), riportante i nuovi perimetri dei SIC della regione biogeografica alpina.

Il Decreto è stato abrogato da **D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180**.

D.G.R. 07 giugno 2002, n. 1522 “D.G.R. n. 1130 del 06 maggio 2002 ad oggetto “Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria relativi alla regione biogeografica alpina. Modifica gli All. B e D del D.G.R. 1130/2002, in adeguamento alle osservazioni tecniche formulate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.”

La delibera modifica i codici Rete Natura 2000 e accorpa alcuni SIC di cui al D.G.R. 1130/2002; vengono inoltre individuati e ripermetrati i SIC in zona biogeografica alpina.

Gli allegati:

- Allegato A: elenco SIC regione biogeografica alpina; sostituisce l’All. B alla D.G.R.1130/2002;
- Allegato B: cartografia in scala 1:250.000 ed 1:50.000 riportante i nuovi perimetri dei SIC; sostituisce l’All. D della DGR 1130/2002.

Il Decreto è stato abrogato da **D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180**.

- **D.G.R. 04 ottobre 2002, n. 2803** “Attuazione Direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997”.

Gli allegati:

- Allegato A: guida metodologica per la valutazione di incidenza;
- Allegato B: procedure e modalità operative.

Il Decreto è stato abrogato da **D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173**.

- **D.G.R. 21 febbraio 2003, n. 448** “Rete ecologica Natura 2000, revisione dei SIC relativi alla regione biogeografica continentale, ridefinizione cartografica dei SIC della Regione Veneto in seguito all’acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale 1:10.000”.

Modifica, mediante l’individuazione di ulteriori siti, l’accorpamento di siti contermini e la ridefinizione dei perimetri, l’elenco dei SIC già segnalati per il Veneto nel Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000. Il nuovo elenco comprende 99 siti.

Gli allegati:



- Allegato A: elenco dei SIC della regione biogeografica alpina e continentale;
- Allegato B: schede natura 2000 relative ai SIC di cui all'All. A;
- Allegato C: cartografia dei SIC della regione biogeografica continentale ed alpina (perimetri dei SIC su CTR 1:10.000);
- Allegato D: banca dati dei perimetri dei SIC e relativi metadati.

Il Decreto è stato abrogato da **D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180**.

- **D.G.R. 21 febbraio 2003, n. 449** “*Rete ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”.

Vengono individuate 70 ZPS. Sono confermate e ampliate le superfici segnalate come *Important Bird Areas* (IBA) per la regione biogeografica alpina, mentre vengono inseriti nuovi ambiti per la Regione continentale (le designazioni precedenti effettuate dall'Italia non risultavano sufficienti se rapportate al recente aggiornamento delle IBA).

Gli allegati:

- Allegato A: elenco ZPS;
- Allegato B: relazione scientifica;
- Allegato C: schede natura 2000 relative alle ZPS;
- Allegato D: rappresentazione cartografica con perimetrazione delle ZPS su CTR 1:10.000;
- Allegato E: banca dati dei perimetri delle ZPS in formato *shape* e relativi metadati.

Il Decreto è stato abrogato da **D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180**.

- **D.G.R. 06 agosto 2004, n. 2673** “*Rete ecologica Natura 2000: Revisione SIC e ZPS della regione biogeografica continentale; ridefinizione cartografica di SIC e ZPS in seguito all'acquisizione della perimetrazione su CTR 1:10.000*”.

Questa Delibera individua 42 SIC nella regione biogeografica alpina, 62 SIC nella regione biogeografica continentale e 72 ZPS.

Il Decreto è stato abrogato da **D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180**.

- **D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241** “*Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Provvedimento in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, causa C-378/01. Ricognizione e revisione dei dati effettuata nell'ambito del progetto di cui alla D.G.R. n. 4360 del 30/12/2003*”.

Questa delibera individua 67 ZPS e 102 SIC.

Il Decreto è stato integrato da **D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180**, da **D.G.R. 27 febbraio 2007, n. 441**, da **D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 4572** e da **D.G.R. del 16 dicembre 2008, n. 4003**.

- **D.G.R. 07 giugno 2005, n. 1262** *“Ratifica Decreti del Presidente della Giunta regionale. Articolo 6 della legge regionale n. 27/1973”*.

Il Decreto è stato integrato da **D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180**, da **D.G.R. 27 febbraio 2007, n. 441**, da **D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 4572** e da **D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 4003**.

- **D.G.R. 13 dicembre 2005, n. 3873** *“Attività finalizzate alla semplificazione e snellimento delle procedure di attuazione della Rete Natura 2000. Manuale metodologico “Linee guida per cartografia, analisi, valutazione e gestione dei SIC. Quadro descrittivo di 9 SIC pilota.” Approvazione”*.

Gli allegati:

- Allegato A: Linee Guida per cartografia, analisi, valutazione e gestione dei SIC;
- Allegato B: Quadro descrittivo di 9 SIC Pilota.

Il Decreto è stato integrato da **D.G.R. 06 maggio 2008, n. 1125** e da **D.G.R. 30 dicembre 2008, n. 4240**.

- **D.G.R. 30 dicembre 2005, n. 4441** *“Approvazione del primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche. Approvazione della Convenzione di collaborazione tra la Regione Veneto e il CINSIA - Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali”*.

Gli allegati:

- Allegato A: relazione di sintesi attività Scientifiche e Istituzionali. Ultimo quinquennio;
- Allegato B: convenzione di collaborazione tra la Regione Veneto e il C.I.N.S.A. (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali) per la realizzazione della cartografia degli habitat della ZPS IT3230089 nel territorio della Comunità Montana Comelico-Sappada;
- Allegato B1: specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e gli habitat di specie della Rete Natura 2000 della Regione del Veneto.

Il Decreto è stato integrato da **D.G.R. 17 aprile 2007, n. 1066**.

- **D.G.R. 31 gennaio 2006, n. 192** “*Rete ecologica Natura 2000. Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Adempimenti relativi alla procedura per la valutazione di incidenza*”.

Il Decreto è stato abrogato da **D.G.R. 14 marzo 2006, n. 740**.

- **D.G.R. 14 marzo 2006, n. 740** “*Rete ecologica Natura 2000. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 31 gennaio 2006, n. 192*”.

Il Decreto è stato abrogato da **D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173**.

- **D.G.R. 18 aprile 2006, n. 1180** “*Rete Ecologica Natura 2000. Aggiornamento banca dati delle Rete Natura 2000*”.

Vengono individuate 67 ZPS e 100 SIC.

Gli allegati:

- Allegato A: relazione illustrativa;
- Allegato B: elenco dei SIC;
- Allegato C: elenco delle ZPS;
- Allegato D ed E: rappresentazioni cartografiche;
- Allegato F: schede dei SIC compilate nei formulari standard Natura 2000;
- Allegato G: schede delle ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000.

Il Decreto è stato integrato da **D.G.R. 11 dicembre 2007, n. 4059**.

- **D.G.R. 04 luglio 2006, n. 2151** “*Interventi di gestione in aree comprese all'interno di siti di interesse comunitario del territorio ampezzano e definizione del sistema di connessione ecologica. Verifica di congruità del piano ambientale del parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 26 luglio 2005, n. 1962 a seguito delle iniziative di cui alla Del.CIPE 19/2004*”.

Gli allegati:

- Allegato A: convenzione di collaborazione tra la Regione Veneto e l'ente di gestione del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, per la realizzazione di studi e ricerche finalizzati alla gestione di aree comprese all'interno dei siti di interesse comunitario del territorio ampezzano e alla definizione del sistema di connessione ecologica degli stessi;

- Allegato A1: specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e gli habitat di specie della Rete Natura 2000 della Regione del Veneto.
- **D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371** “*Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997*”.

Gli allegati:

- Allegato A: relazione illustrativa relativa alla redazione delle misure di conservazione per le ZPS della Regione del Veneto;
 - Allegato B: misure di conservazione per le ZPS della Regione del Veneto e strumenti di indirizzo per la valutazione di incidenza;
 - Allegato C: misure di carattere generale e misure di conservazione per le ZPS per le quali è stata individuata e approvata la cartografia degli habitat e degli habitat di specie.
- **D.G.R. 07 agosto 2006, n. 2702** “*Approvazione programma per il completamento della realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000*”.

Gli allegati:

- Allegato A: ripartizione degli incarichi per il completamento del rilievo e la cartografia degli habitat e habitat di specie all'interno dei siti di Rete Natura 2000 della Regione del Veneto;
- Allegato B: convenzione tipo di collaborazione tra la Regione Veneto e gli enti interessati per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000.

Il Decreto è stato integrato da D.G.R. 17 aprile 2007, n. 1066.

- **D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173** “*Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida Metodologica per la Valutazione d'Incidenza. Procedure e Modalità Operative*”.

Gli allegati:

- Allegato A: guida metodologica alla Valutazione d'Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

- Allegato A1: guida metodologica alla Valutazione d'Incidenza riferita a piani di tipo faunistico-venatorio;
 - Allegato B: modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione d'incidenza;
 - Allegato C: siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- **D.G.R. 27 febbraio 2007, n. 441** *"Rete Natura 2000, Zone di protezione Speciale, Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia"*.

Nuova definizione delle aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po.

- **D.G.R. 17 aprile 2007, n. 1066** *"Approvazione nuove specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della Rete Natura 2000 della Regione del Veneto. Modificazione D.G.R. 4441 del 30 dicembre 2005"*.

Gli allegati:

- Allegato A: specifiche tecniche per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della Rete Natura 2000 della Regione del Veneto.
- **D.G.R. del 19 giugno 2007, n. 1885** *"Zona di Protezione Speciale denominata IT3270021 "Vallona di Loreo": esecuzione della sentenza n. 1625 del 20 aprile 2005 della terza Sezione del TAR Veneto e avvio di uno studio che verifichi il permanere delle condizioni di coerenza ecologica della rete ecologica europea Natura 2000 nell'area vasta ricomprendente il sito ZPS IT3270021 "Vallona di Loreo"."*

Gli allegati:

- Allegato A: schema di appendice alla convenzione stipulata in data 2 ottobre 2006.

Il Decreto è stato abrogato da **D.G.R. 11 dicembre 2007, n. 4059**.

- **D.G.R. 04 dicembre 2007, n. 3919** *"Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della "Relazione tecnica - Quadro conoscitivo per il Piano di gestione dei siti di Rete Natura 2000 della Laguna di Venezia" e della cartografia degli habitat del sito IT3250046 "Laguna di Venezia" con associata banca dati"*.

Gli allegati:

- Allegato A: relazione tecnica - Quadro conoscitivo per il Piano di gestione dei siti di Rete Natura 2000 della Laguna di Venezia;
- Allegato B: cartografia degli habitat del sito IT3250046 “Laguna di Venezia” in formato file *shape*, strutturata secondo le specifiche tecniche approvate con la D.G.R. 17 aprile 2007, n. 1066.
- **D.G.R. 11 dicembre 2007, n. 4059** “*Rete Ecologica Europea Natura 2000. Istituzione di nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall’applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE*”.

Aggiornamento banca dati.

- **D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 4572** “*Rete Natura 2000. Piani di gestione previsti dalla D.G.R. 2371/06 ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 del D.P.R. 357/1997. Individuazione dei soggetti competenti alla redazione dei piani, assegnazione di contributi e impegno di spesa*”.

Gli allegati:

- Allegato A: elenco degli enti incaricati per la redazione dei Piani di gestione delle ZPS del Veneto;
- Allegato B: Piani di gestione per le ZPS (D.G.R. 2371/2006) criteri di calcolo degli importi per la redazione;
- Allegato C: quadro degli importi per la redazione dei Piani di gestione delle ZPS del Veneto;
- Allegato D: schema tipo di convenzione di collaborazione per la redazione del Piano di gestione delle ZPS;
- Allegato E: elenco dei beneficiari dei contributi regionali per la redazione dei Piani di gestione delle ZPS del Veneto.

Il Decreto è stato integrato dalla D.G.R. 30 dicembre 2008, n. 4241.

- **D.G.R. 06 maggio 2008, n. 1125** “*Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno*”.

Gli allegati

- Allegato A: cartografia degli habitat e degli habitat di specie, in formato file *shape*, strutturato secondo le specifiche tecniche approvate con la D.G.R. 17 aprile 2007, n. 1066.

- **D.G.R. 06 maggio 2008, n. 1126** “*Rete Natura 2000. Approvazione e cofinanziamento di un progetto sperimentale di indagine ornitologica da realizzarsi in alcuni siti. Impegno di spesa*”.

Gli allegati:

- Allegato A: progetto sperimentale di indagine ornitologica da realizzarsi in alcuni siti di Rete Natura 2000.
 - Allegato B: convenzione tra la Regione Veneto e il Corpo Forestale dello Stato - comando regionale di Padova per il cofinanziamento di un progetto sperimentale di indagini ornitologiche da realizzarsi in alcuni siti di Rete Natura 2000 del Veneto.
- **D.G.R. 17 giugno 2008, n. 1627** “*Rete ecologica europea Natura 2000. Conferimento ad ARPAV di incarico per la redazione della cartografia tematica degli habitat e degli habitat di specie per i siti SIC IT3220002 "Granezza" e SIC-ZPS IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni" e per la revisione di quella relativa al sito SIC/ZPS IT3260018 "Grave e Zone umide della Brenta"*”.

Gli allegati:

- Allegato A: convenzione tra la Regione Veneto e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per la redazione della cartografia degli habitat dei siti di Rete Natura 2000 IT3220002 "Granezza" e SIC/ZPS IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni”.
 - Allegato B: convenzione tra la Regione Veneto e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per la redazione della cartografia degli habitat del sito di Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta”.
- **D.G.R. 08 luglio 2008, n. 1915** “*Adesione alla Rete Alpina delle Aree Protette (ALPARC) nell’ambito del Trattato Internazionale "Convenzione delle Alpi"*”.
 - **D.G.R. 15 luglio 2008, n. 1974** “*Approvazione schema di protocollo di intesa tra la Regione Veneto e il Magistrato alle Acque per il completamento del Piano di gestione della Zona di Protezione Speciale inclusa nella Laguna di Venezia e per l’attuazione degli interventi in esso previsti*”.

Gli allegati:



➤ Allegato A: protocollo di intesa.

- **D.G.R. 14 ottobre 2008, n. 2992** “Rete ecologica europea Natura 2000. Conferimento all’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei di incarico per la revisione della cartografia tematica degli habitat e degli habitat di specie per il sito SIC e ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco”.

Gli allegati:

➤ Allegato A: convenzione tra la Regione Veneto e l’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei per la revisione della cartografia degli habitat del sito di Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco”.

- **D.G.R. 18 novembre 2008, n. 3526** “Approvazione del programma per il monitoraggio dello stato di conservazione della fauna vertebrata nella Regione del Veneto per il periodo dal 2008 al 2012. Direttiva 21 maggio 1992, 92/43/CEE, art. 17; D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 13. Conferimento incarico di consulenza per ricerca ai sensi dell’art.185, comma 1, lett. a) L.R. 12/91”.

Gli allegati:

➤ Allegato A: convenzione di incarico di consulenza tra la Regione Veneto e l’Associazione Faunisti Veneti (As.Fa.Ve.) per la realizzazione del programma per il monitoraggio dello stato di conservazione della fauna selvatica (vertebrati) del Veneto.

➤ Allegato A1: programma di indagine e specifiche tecniche per le specie della fauna vertebrata.

- **D.G.R. 25 novembre 2008, n. 3691** “Rete Natura 2000. Approvazione del secondo stralcio del Progetto per il recupero e la riqualificazione dell’area occupata dall’ex Caserma Bianchin sita nel Comune di Farra d’Alpago, inclusa nel sito IT3230077 “Foresta del Cansiglio” e relativo finanziamento a favore dell’Azienda Regionale Veneto Agricoltura”.

Gli allegati:

➤ Allegato A: convenzione tra la Regione Veneto e l’azienda regionale Veneto Agricoltura per la realizzazione del secondo stralcio di interventi per il recupero e la riqualificazione dell’area occupata dall’ex Caserma Bianchin, sita nel comune di Farra d’Alpago, inclusa nel sito IT3230077 “Foresta del Cansiglio”, e il relativo finanziamento.

- Allegato B: progetto preliminare relativo all'attuazione del secondo stralcio di interventi per il recupero e la riqualificazione dell'area occupata dall'ex Caserma Bianchin.
- **D.G.R. 02 dicembre 2008, n. 3787** “*Rete Natura 2000. Approvazione del Progetto per la conservazione della trota marmorata (Salmo [trutta] marmoratus) da realizzarsi nell'impianto ittiogenico del Vincheto di Celarda nel Comune di Feltre (BL) da parte del Corpo Forestale dello Stato, e relativo finanziamento*”.

Gli allegati:

- Allegato A: progetto di salvaguardia delle specie ittiche autoctone. Trota marmorata (*Salmo [trutta] marmoratus*).
- Allegato B: convenzione tra la Regione Veneto e il Corpo Forestale dello Stato per la realizzazione di un progetto per la conservazione della trota marmorata da realizzarsi nell'impianto ittiogenico del Vincheto di Celarda nel comune di Feltre (BL), e il relativo finanziamento.
- **D.G.R. 02 dicembre 2008, n. 3788** “*Rete Natura 2000. Approvazione del Progetto "Interventi di conservazione e ripristino dell'habitat prioritario 6230 "Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane e submontane dell'Europa continentale" nel territorio delle Comunità Montane Agordina, della Lessinia e del Brenta, e relativo finanziamento*”.

Gli allegati:

- Allegato A: schema di convenzione tra la Regione Veneto, la fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona, la Comunità Montana Agordina, la Comunità Montana della Lessinia e la Comunità Montana del Brenta per la realizzazione del progetto denominato: interventi di conservazione e ripristino dell'habitat prioritario 6230 "formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane e submontane dell'Europa continentale".
- Allegato A1: progetto: interventi di conservazione e ripristino dell'habitat prioritario 6230 "formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane e submontane dell'Europa continentale".
- Allegato A2: prospetto di riparto dei finanziamenti a carico della Regione Veneto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno Ancona per singola fase di realizzazione del progetto.

- **D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 4003** “*Rete ecologica europea Natura 2000. Modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall’applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE*”.

Aggiornamento banca dati.

Gli allegati:

- Allegato A: relazione illustrativa;
 - Allegato B: elenco dei SIC;
 - Allegato C: elenco delle ZPS;
 - Allegato D: rappresentazione cartografica in scala 1:250.000 (n. 1 tavola) e, su base cartografica IGM, in scala 1:50.000 (n. 2 tavole riportanti i perimetri SIC, acquisiti su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000);
 - Allegato E: rappresentazione cartografica in scala 1:250.000 (n. 1 tavola) e, su base cartografica IGM in scala 1:50.000 (n. 2 tavole) riportanti i perimetri ZPS, acquisiti su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000;
 - Allegato F: schede relative ai SIC aggiornati, compilate nei formulari standard Natura 2000;
 - Allegato G: schede relative alle ZPS aggiornate, compilate nei formulari standard Natura 2000.
- **D.G.R. 30 dicembre 2008, n. 4240** “*Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 1627/2008)*”.

Gli allegati:

- Allegato A: siti di Rete Natura 2000 della Regione del Veneto per i quali si approva la cartografia degli habitat e habitat di specie (D.G.R. 2702/2006 - D.G.R. 1627/2008);
 - Allegato B: cartografia degli habitat e degli habitat di specie, in formato file *shape*, strutturato secondo le specifiche tecniche approvate con la D.G.R. 17 aprile 2007, n. 1066.
- **D.G.R. 30 dicembre 2008, n. 4241** “*Rete Natura 2000. Indicazioni operative per la redazione dei Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000. Procedure di formazione e approvazione dei Piani di gestione*”.

Gli allegati:

- Allegato A: indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della Rete Natura 2000;
 - Allegato B: disposizioni concernenti le procedure di formazione e approvazione dei Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000.
- **D.G.R. 16 giugno 2009, n. 1808** *“Approvazione del progetto di ricerca scientifica intitolato “Progetto di indagine sullo stato di conservazione della fauna invertebrata - farfalle diurne (Lepidotteri Ropaloceri) del Veneto - Specifiche tecniche” per gli anni 2009-2013 (Direttiva 21 maggio 1992, 92/43/CEE, art. 17; D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 13). Impegno di spesa”.*

Gli allegati:

- Allegato A: schema di convenzione tra la Regione Veneto e Fondazione Musei Civici di Venezia;
 - Allegato B: progetto di ricerca scientifica intitolato "Progetto di indagine sullo stato di conservazione della fauna invertebrata - farfalle diurne (Lepidotteri Ropaloceri) del Veneto - Specifiche tecniche", per gli anni 2009-2013.
- **D.G.R. 22 settembre 2009, n. 2816** *“Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 2992/2008)”.*

Gli allegati:

- Allegato A: siti di Rete Natura 2000 della Regione del Veneto per i quali si approva la cartografia degli habitat e habitat di specie (D.G.R. 2702/2006 - D.G.R. 2992/2008);
 - Allegato B: cartografia degli habitat e degli habitat di specie, in formato file *shape*, strutturato secondo le specifiche tecniche approvate con la D.G.R. 17 aprile 2007, n. 1066.
- **D.G.R. 22 settembre 2009, n. 2817** *“Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione di un progetto per il monitoraggio degli habitat e degli habitat di specie dei siti della Rete Natura 2000 del Veneto”.*

Gli allegati:



- Allegato A: schema di convenzione tra la Regione Veneto, l'Accademia Italiana di Scienze Forestali, la Società Botanica Italiana e il Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale di Padova;
- Allegato A1: progetto per il monitoraggio degli habitat e degli habitat di specie dei siti della Rete Natura 2000 del Veneto.
- **D.G.R. 01 marzo 2011, n. 220** *“Rete ecologica europea Natura 2000. Individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria a mare in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati”*.

Gli allegati:

- Allegato A: relazione illustrativa;
- Allegato B: elenco dei SIC della Rete Natura 2000 del Veneto;
- Allegato C1: rappresentazione cartografica della Rete Natura 2000 del Veneto alla scala 1:250.000;
- Allegato C2: rappresentazione cartografica dei perimetri dei SIC marini su base cartografica IIM, alla scala 1:100.000;
- Allegato D: schede relative ai SIC aggiornati, compilate nei formulari standard Natura 2000.



4 LE AREE PROTETTE PREVISTE DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE: ZSC E ZPS

4.1 LE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

La designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), previste dalla Direttiva “Habitat” avviene secondo le disposizioni sancite dall’articolo 4 della direttiva e dell’articolo 3, comma 2 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

Il processo che porta alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione si articola in tre fasi:

- ogni Stato membro individua dei siti denominati Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) che ospitano habitat e specie elencati negli Allegati I e II della direttiva;
- sulla base delle liste nazionali dei pSIC la Commissione, dopo un processo di consultazione con gli Stati membri, adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), una per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l’Unione Europea.

L’analisi dei dati confluiti da tutti gli Stati membri è affidata all’European Topic Centre on Nature Protection & Biodiversity (ETC/NPB) di Parigi, che lavora per conto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), a cui la Commissione Europea ha affidato la gestione tecnica di Natura 2000.

Lo scopo dell’ETC/NPB è quello di verificare che la rete rispetti tre requisiti fondamentali:

- ospiti un campione sufficientemente rappresentativo di ogni tipo di habitat e specie per essere in grado di mantenere un favorevole stato di conservazione al livello di UE e regione biogeografica, assicurando il fatto che le misure di conservazione dentro e fuori i siti siano effettivamente applicate;
- includa solo siti la cui importanza è a livello comunitario o di regione biogeografica;
- rispetti una ripartizione proporzionata tra habitat e specie di interesse comunitario, privilegiando i più rari rispetto a quelli più rappresentati.

L’analisi delle informazioni trasmesse viene svolta, in accordo con i contenuti di Natura 2000, per regioni biogeografiche; l’ETC/NPB organizza una serie di seminari ai quali partecipano, oltre ai rappresentanti amministrativi e scientifici degli Stati membri interessati alla regione in discussione, esperti indipendenti nominati dalla Commissione Europea e rappresentanti di Organizzazioni non Governative di livello europeo.



Durante questi seminari vengono analizzate le liste di habitat e specie presenti nella parte di regione biogeografica all'interno di ogni Stato membro, e valutata la sufficiente rappresentatività dei siti proposti per la tutela complessiva dell'habitat o della specie a livello comunitario.

Alla fine delle consultazioni con gli Stati membri la Commissione può ritenere che esistano ancora delle riserve, ovvero che ci siano ancora habitat o specie non sufficientemente rappresentati nella rete di alcuni Paesi, invitandoli pertanto a migliorare la propria partecipazione alla rete, verificando la presenza degli elementi sottorappresentati in siti già proposti o proponendone di nuovi.

Le liste dei SIC devono essere approvate dal "Comitato Habitat", che si riunisce a Bruxelles presso la Commissione Europea, e che ha la funzione di gestire l'applicazione della direttiva discutendone i diversi aspetti con la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri.

- Una volta adottate le liste dei SIC, gli Stati membri devono designare tutti i siti come Zone Speciali di Conservazione il più presto possibile e comunque entro il termine massimo di sei anni, dando priorità ai siti più minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici.

La designazione delle ZSC è un passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete Natura 2000 perché garantisce l'entrata a pieno regime di misure di conservazione sito specifiche e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 2020.

L'individuazione dei pSIC a livello nazionale è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome (D.P.R. 357/97), che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, organizzati secondo il Formulario Standard europeo e completi di cartografie; il Ministero, dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla Commissione.

Dopo la pubblicazione delle liste dei SIC da parte della Commissione, il Ministero pubblica le liste dei SIC italiani con un proprio decreto.

I SIC, a seguito della definizione da parte delle Regioni delle misure di conservazione sito specifiche, habitat e specie specifiche, vengono designati come Zone Speciali di Conservazione, con decreto ministeriale adottato d'intesa con ciascuna Regione e Provincia Autonoma interessata.





4.2 LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

Per i siti individuati ai sensi della Direttiva “Uccelli” la procedura è più breve: essi vengono designati direttamente dagli Stati membri come Zone di Protezione Speciale (ZPS), entrando automaticamente a far parte della Rete Natura 2000.

L'identificazione e la delimitazione delle ZPS si basa interamente su criteri scientifici: è mirata a proteggere i territori più idonei, in numero e superficie, alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato I della direttiva e di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente.

In Italia l'individuazione delle ZPS spetta alle Regioni e alle Province autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso l'uso degli stessi Formulare Standard utilizzati per i pSIC, completi di cartografie; il Ministero, dopo la verifica della completezza e congruenza delle informazioni acquisite, trasmette i dati alla Commissione Europea.

Le ZPS si intendono designate dalla data di trasmissione alla Commissione; il Ministero pubblica poi l'elenco con proprio decreto.

La Commissione valuta se i siti designati sono sufficienti a formare una rete coerente per la protezione degli uccelli. In caso di insufficiente designazione di ZPS da parte di uno Stato membro, la Commissione può attivare una procedura di infrazione.



5 DIRETTIVA HABITAT: LE MISURE DI CONSERVAZIONE

L'articolo 6, comma 1, della Direttiva "Habitat" prevede che per tutte le ZSC gli Stati membri stabiliscano misure di conservazione per gli habitat naturali dell'Allegato I e le specie dell'Allegato II presenti nei siti. Tali misure sono attuate attraverso la Rete Natura 2000 tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Le misure di conservazione devono corrispondere alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario, al fine di garantire il mantenimento degli stessi in uno stato di conservazione soddisfacente.

La medesima direttiva, all'articolo 6, prevede tre tipologie di strumenti per la tutela degli habitat all'interno dei siti Natura 2000: misure di conservazione, misure per evitare il degrado, valutazione d'incidenza.

La scelta di quali siano le misure opportune da applicare spetta allo Stato membro.

Le misure di conservazione possono assumere due forme:

- misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
- piani di gestione.

Le prime costituiscono un requisito minimo, e possono essere considerate necessarie o obbligatorie.

Misure regolamentari: si tratta di disposizioni generali in merito alle attività ammesse o vietate all'interno dei S.I.C. Rientrano in questa categoria anche gli interventi di natura legislativa, come leggi statali e leggi regionali, e interventi di natura secondaria non regolamentari (circolari, atti di indirizzo, etc.).

Misure amministrative: si tratta di ordini, autorizzazioni, divieti e prescrizioni riferite a singole aree o a singoli elementi. Tali misure possono essere emanate da qualsiasi autorità pubblica abbia poteri amministrativi relativi all'area (enti gestori, comuni comunità montane, province, regioni e stato).

Misure contrattuali: si tratta di accordi tra più soggetti che incidono sullo stato di conservazione degli habitat e specie. Tali accordi possono essere stipulati tra autorità pubbliche o tra autorità pubbliche e soggetti privati.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DI TALI MISURE?

- tutelare e conservare gli habitat o le specie per cui è stato designato il sito;
- favorire la conservazione e l'incremento della biodiversità, mediante la salvaguardia delle valenze ecologiche identificate dalla Direttiva "Habitat".



- garantire il mantenimento degli habitat e delle specie vegetali ed animali d'interesse comunitario in uno "stato di conservazione soddisfacente".

Il Piano di gestione (PdG), al contrario, è uno strumento che deve essere adottato qualora la situazione specifica del sito non consenta di garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario, solamente grazie alle misure obbligatorie o agli strumenti di gestione esistenti.

Il PdG garantisce la caratterizzazione del contesto in cui ricade il sito ZSC/ZPS, nonché la definizione dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti; può costituire un documento a sé stante oppure venir incorporato in altri eventuali piani di sviluppo (vedi Cap. 8).

L'articolo 6, comma 2 prevede invece che gli Stati membri adottino misure preventive per evitare il degrado e le perturbazioni degli habitat e delle specie per i quali i siti sono stati designati, quando dovuti a eventi prevedibili. Queste misure, se necessario, vanno attuate anche all'esterno dei siti. Il degrado o la perturbazione sono valutati rispetto allo stato di conservazione di specie ed habitat interessati. A livello di sito, il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente deve essere valutato rispetto alle condizioni iniziali indicate nei formulati standard Natura 2000. In un sito si ha un degrado di un habitat quando la superficie dell'habitat viene ridotta oppure quando la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie tipiche ad esso associate, vengono limitate rispetto alla situazione iniziale. Si ha una perturbazione di una specie invece quando i dati sull'andamento delle popolazioni presenti in un sito indicano che tale specie non può più essere un elemento vitale dell'habitat a cui appartiene rispetto alla situazione iniziale.

L'articolo 6, comma 3 prevede invece che ogni piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito che possa avere incidenze negative su tale sito deve essere oggetto di una valutazione di incidenza che consideri gli obiettivi di conservazione dell'area interessata.

Un piano o progetto deve essere approvato solo dopo aver avuto la certezza che non pregiudicherà l'integrità del sito in causa. Tuttavia il comma 4 prevede che, quando la valutazione di incidenza giunga a conclusioni negative ma, in mancanza di soluzioni alternative, sia comunque necessario realizzare tale piano o progetto, lo Stato membro adotti delle misure compensative per assicurare la coerenza globale della Natura 2000 (cfr. pag. 41).

In ogni caso, se nel sito in causa si trovano specie o habitat prioritari, possono essere accettate solo motivazioni legate alla salute dell'uomo o alla sicurezza pubblica o correlate a conseguenze positive per l'ambiente di primaria importanza.



6 DIRETTIVA HABITAT: LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Come già anticipato nel capitolo precedente, la Direttiva 92/43/CEE prevede che i piani, progetti o interventi non direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti Natura 2000, che possono avere incidenze significative su di essi, vengano sottoposti ad una valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.).

Si tratta di una procedura amministrativa di supporto per l'autorità decisionale, finalizzata a salvaguardare l'integrità dei siti, individuando, attraverso l'analisi degli impatti diretti (su habitat e specie vegetali ed animali di interesse comunitario) ed indiretti (frammentazione degli ecosistemi), i principali effetti derivanti dai sopracitati piani, progetti o interventi.

Alla procedura V.Inc.A. deve essere sottoposto qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative su un sito di Natura 2000, quindi:

- tutti i piani e programmi che hanno contenuto di previsione territoriale o settoriale (sono esclusi solo quelli direttamente connessi con la gestione del sito);
- tutti i progetti che possono avere incidenza significativa; la valutazione della significatività deve considerare innanzitutto le peculiarità (specie ed habitat per cui il sito è stato designato) e gli obiettivi specifici di conservazione, nonché tenere in considerazione l'integrità del sito, la funzionalità ecologica della rete nel suo insieme e il mantenimento dello stato di conservazione a livello di regione biogeografica;
- i progetti esterni ai siti, qualora gli interventi possano comportare incidenze significative all'interno degli stessi.

Determinare se l'integrità del sito è influenzata significa determinare se il piano, progetto o intervento avranno ripercussioni negative in termini di:

- habitat / complessi e mosaici di habitat;
- popolazioni delle specie per cui il sito è designato;
- coerenza della struttura e delle funzioni ecologiche del sito in tutta la sua interezza.

Un effetto ha un'incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie, all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi, cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano, progetto o intervento.

Le possibili incidenze devono essere previste con la massima precisione; la previsione deve comprendere anche una spiegazione del grado di certezza nella determinazione degli effetti.

Le previsioni devono essere verificabili e questi risultati possono essere direttamente collegati ad un programma di monitoraggio. Se vi è un certo grado di dubbio, le autorità competenti possono richiedere di svolgere un ulteriore approfondimento (anche in campo) o possono rifiutare il progetto così com'è per motivi di incertezza circa gli effetti.

6.1 IL PERCORSO LOGICO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è illustrato nella guida metodologica "*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*".

In generale, la valutazione di incidenza si sviluppa in 4 livelli:

- Livello I - *Screening*: processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze;
- Livello II - Valutazione appropriata: considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione;
- Livello III - Valutazione delle soluzioni alternative: valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000;
- Livello IV - Definizione di misure di compensazione: valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.

A ciascun livello si valuta la necessità o meno di procedere al livello successivo; per esempio, se al termine del Livello I si giunge alla conclusione che non sussistono incidenze significative sul sito Natura 2000, non è necessario procedere ai livelli successivi della valutazione.

6.2 LIVELLO I - SCREENING

In questa fase si analizza la possibile incidenza che un piano, progetto o intervento può avere sul sito Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri piani o progetti.

Lo *screening* consta di quattro fasi:

- determinare se il piano, progetto o intervento è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;
- descrivere il piano, progetto o intervento unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri piani o progetti che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000;
- identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000;
- valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.

Per valutare la significatività dell'incidenza, dovuta all'interazione fra i parametri del piano, progetto o intervento e le caratteristiche del sito, possono essere usati alcuni indicatori chiave quali, ad esempio:

- perdita di aree di habitat (%);
- frammentazione (a termine o permanente, livello in relazione all'entità originale);
- perturbazione (a termine o permanente, distanza dal sito);
- cambiamenti negli elementi principali del sito (ad es. qualità dell'acqua).

Le decisioni in merito allo *screening* devono essere sempre improntate al principio di precauzione proporzionalmente al piano, progetto o intervento e al sito in questione; quindi nel caso in cui si possa affermare con ragionevole certezza che il piano, progetto o intervento non avrà incidenza significativa sul sito Natura 2000, non è necessario passare alla fase successiva della valutazione appropriata.

Se permane incertezza sulla possibilità che si producano effetti significativi si procede alla fase di verifica successiva. Qualsiasi decisione deve essere documentata in una relazione che illustri i motivi che hanno condotto a tale conclusione.

6.3 LIVELLO II - VALUTAZIONE APPROPRIATA

In questa fase si valuta se il piano, progetto o intervento possa avere un'incidenza negativa sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente e congiuntamente ad altri piani o progetti.

La valutazione dell'impatto sull'integrità del sito viene effettuata in riferimento agli obiettivi di conservazione, alla struttura e alla funzionalità del sito all'interno della Rete Natura 2000, limitando il campo di analisi e valutazione a tali aspetti.

La valutazione appropriata consta di quattro fasi:

- **informazioni necessarie**: si procede verificando la completezza dei dati raccolti nella prima fase (elementi descrittivi del piano, progetto o intervento, i possibili effetti cumulativi, gli elementi utili per l'individuazione degli obiettivi di conservazione del sito) ed eventualmente integrare le informazioni mancanti;
- **previsione dell'incidenza**: la determinazione del tipo di incidenza derivante dal realizzarsi del piano, progetto o intervento è un'operazione complessa. Gli elementi che compongono la struttura e le funzioni ecologiche di un sito, e che ne definiscono gli obiettivi di conservazione sono, per loro natura, dinamici, e quindi difficilmente quantificabili, inoltre le interrelazioni tra di essi sono raramente conosciute in modo soddisfacente.

Al fine di definire l'incidenza dei diversi effetti ambientali è utile la compilazione di una scheda analitica in cui organizzare i possibili impatti negativi sul sito in categorie, permettendo di percorrere il processo di previsione dell'incidenza con ordine e sistematicità.

Gli effetti possono essere elencati secondo le seguenti tipologie:

- diretti o indiretti;
- a breve o a lungo termine;
- effetti dovuti alla fase di realizzazione del progetto, alla fase di operatività, alla fase di smantellamento;
- effetti isolati, interattivi e cumulativi.

Gli effetti possono essere previsti tramite diversi metodi: metodi di calcolo diretto dell'area di habitat perduta o danneggiata o metodi indiretti, che impiegano modelli di previsione matematici relativi, ad esempio, alla modalità di dispersione degli inquinanti, e che in genere si basano sull'uso di appositi GIS, di diagrammi di flusso e di sistemi logici.

- **Obiettivi di conservazione**: individuati i possibili impatti, è necessario stabilire se essi possano avere un'incidenza negativa sull'integrità del sito, ovvero, sui fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione di un sito.

Prima si considera se il piano, progetto o intervento possa avere effetti sui fattori ecologici complessivi, danneggiando la struttura e la funzionalità degli habitat compresi nel sito.

Poi si analizzano le possibilità che si verifichino occasioni di disturbo alle popolazioni, con particolare attenzione alle influenze sulla distribuzione e sulla densità delle specie chiave, che sono anche indicatrici dello stato di equilibrio del sito.

Attraverso quest'analisi, sempre più mirata, degli effetti ambientali, si arriva a definire la sussistenza e la maggiore o minore significatività dell'incidenza sull'integrità del sito.

La valutazione viene svolta in base al principio di precauzione per cui se non si può escludere che vi siano effetti negativi si procede presumendo che vi saranno.

- **Misure di mitigazione:** una volta individuati gli effetti negativi del piano, progetto o intervento, e chiarito quale sia l'incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito, è possibile individuare in modo mirato le necessarie misure di mitigazione/attenuazione.

E' opportuno sottolineare che le misure di mitigazione sono concettualmente diverse dalle misure di compensazione che intervengono nel IV° livello anche se, misure di mitigazione ben realizzate limitano la portata delle misure compensative necessarie, in quanto riducono gli effetti negativi che necessitano di compensazione.

Le misure di mitigazione hanno lo scopo di ridurre al minimo o addirittura eliminare gli effetti negativi di un piano, progetto o intervento durante o dopo la sua realizzazione; esse possono essere imposte dalle autorità competenti, ma i proponenti sono spesso incoraggiati ad includerle fin dall'inizio nella documentazione da presentare.

Ogni misura di mitigazione deve essere accuratamente descritta, illustrando come essa possa ridurre o eliminare gli effetti negativi, quali siano le modalità di realizzazione, quale sia la tempistica in relazione alle fasi del piano, progetto o intervento, quali siano i soggetti preposti al controllo e quali siano le probabilità di un loro successo.

Se permangono alcuni effetti negativi, nonostante le misure di mitigazione, si procede alla terza fase della valutazione.

6.4 LIVELLO III - ANALISI DI SOLUZIONI ALTERNATIVE

Qualora permangano gli effetti negativi sull'integrità del sito, nonostante le misure di mitigazione, occorre stabilire se vi siano soluzioni alternative attuabili.

Per fare ciò è fondamentale partire dalla considerazione degli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione del piano, progetto o intervento.

Questo livello consta di 2 fasi:

- **identificazione delle alternative:** è compito dell'autorità competente esaminare la possibilità che vi siano soluzioni alternative (compresa l'opzione "zero"), basandosi non solo sulle informazioni fornite dal proponente del piano, progetto o intervento, ma anche su altre fonti.

Le soluzioni alternative possono tradursi, ad esempio, nelle seguenti forme:

- ubicazione/percorsi alternativi (tracciati diversi, nel caso di interventi a sviluppo lineare);
 - dimensioni o impostazioni di sviluppo alternative;
 - metodi di costruzione alternativi;
 - mezzi diversi per il raggiungimento degli obiettivi;
 - modalità operative diverse;
 - modalità di dismissione diverse;
 - diversa programmazione delle scadenze temporali.
- Valutazione delle soluzioni alternative: ciascuna delle possibili soluzioni alternative individuate viene sottoposta alla procedura di valutazione dell'incidenza sull'integrità del sito. Completata questa analisi è possibile stabilire con ragionevole certezza se tali soluzioni riescono ad annullare tutti gli effetti con incidenza negativa sugli obiettivi di conservazione del sito.

Piani, progetti o interventi che possono avere un'incidenza significativa, in assenza di soluzioni alternative, possono essere autorizzati purché venga dimostrata l'esistenza di rilevante interesse pubblico (inclusi motivi di natura sociale ed economica) e purché lo Stato membro adotti ogni misura compensativa necessaria per garantire la tutela della coerenza globale della Rete Natura 2000 (quarto livello della procedura). Nel caso gli effetti negativi interessino habitat o specie prioritarie (Direttiva "Habitat") o specie in pericolo a livello mondiale (Direttiva "Uccelli") l'intervento non potrà essere realizzato se non con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente.

6.5 LIVELLO IV - DEFINIZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE

Nel caso non vi siano adeguate soluzioni alternative ovvero permangano effetti con incidenza negativa sul sito e contemporaneamente siano presenti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI), inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile autorizzare la realizzazione del piano, progetto o intervento, solo se sono adottate adeguate misure di compensazione che garantiscano la coerenza globale della rete Natura. L'espressione "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" si riferisce a situazioni dove i piani, progetti o interventi previsti risultano essere indispensabili nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare i valori fondamentali della vita umana (salute, sicurezza, ambiente), o fondamentali per lo Stato e la Società, o rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico, nel quadro della realizzazione di attività di natura economica e sociale. Inoltre, l'interesse pubblico è rilevante se, paragonato alla



fondamentale valenza degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, esso risulti prevalente e rispondente ad un interesse a lungo termine.

L'articolo 6, comma 4 della Direttiva 92/43/CEE (recepito dall'articolo 6, comma 9 del D.P.R. 120/2003) prevede che lo Stato membro, ovvero l'amministrazione competente, adotti ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della Rete Natura 2000 sia rispettata. Le misure di compensazione rappresentano pertanto l'ultima risorsa per limitare al massimo l'incidenza negativa sull'integrità del sito derivante dal piano, progetto o intervento.

Tali misure sono finalizzate a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione di uno o più habitat o specie nella regione biogeografica interessata; è dunque fondamentale che il loro effetto si manifesti prima che la realizzazione del piano, progetto o intervento abbia influenzato in modo irreversibile la coerenza della rete ecologica.

Secondo quanto indicato dalla "Guida metodologica sulle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat", tali misure possono prevedere:

- il miglioramento delle condizioni ecologiche di un habitat o di un habitat di specie di superficie pari o superiore a quella che verrà alterata;
- il recupero di un sito attualmente in uno stato di conservazione non soddisfacente;
- la creazione di un habitat o di un habitat di specie di interesse comunitario di superficie pari o superiore a quella che verrà alterata, sia all'interno dei siti della Rete Natura 2000, sia in un'area per la quale si propone l'inserimento nella Rete Natura 2000;
- l'ampliamento di sito della Rete Natura 2000 già esistente o la proposta di istituzione di un nuovo sito, in cui siano presenti gli habitat e le specie che subiscono incidenza significativa negativa.

Le misure di compensazione devono essere considerate efficaci quando bilanciano gli effetti con incidenza negativa e devono essere attuate il più vicino possibile alla zona da interessata dal piano, progetto o intervento che produrrà gli effetti negativi. Inoltre, le misure di compensazione devono essere monitorate con continuità per verificare la loro efficacia a lungo termine per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti e per provvedere all'eventuale loro adeguamento. Ogni misura di compensazione deve essere accuratamente descritta, con riferimento particolare all'estensione degli habitat di interesse comunitario interessati e alla consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte, alla fattibilità e alle modalità tecniche di attuazione, alle probabilità di esito positivo, alle modalità di finanziamento e di gestione, alla tempistica, alle modalità di monitoraggio e controllo, nonché alle modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia.






Figura 4. Percorso logico della valutazione di incidenza (V.Inc.A.)






Figura 5. Valutazione di incidenza negativa



7 LA RETE NATURA 2000

L'Unione Europea ha individuato quale obiettivo prioritario per gli Stati membri la tutela della biodiversità, il ripristino e la gestione dei sistemi naturali anche attraverso la realizzazione di una rete europea di aree, denominata Rete Natura 2000.

IN CHE COSA CONSISTE LA RETE NATURA 2000?

La Rete Natura 2000 è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), previsti invece dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Questi ultimi costituiscono una fase transitoria per l'istituzione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

Come già precedentemente indicato, il processo di designazione delle due tipologie di aree è tuttavia differente: mentre le ZPS vengono designate con una comunicazione ufficiale dello Stato membro ed entrano a far parte a pieno titolo della Rete Natura 2000 a partire da tale atto, i SIC vengono prima proposti dagli Stati membri (pSIC) e, al termine di un processo di verifica e validazione dei dati e della coerenza della rete, designati come ZSC.




Figura 6. Composizione della Rete Natura 2000 (fonte: <http://www.lipu.it/>)

L'obiettivo principale della Rete Natura 2000 è la salvaguardia della biodiversità attraverso il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle risorse naturali (habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) nel territorio comunitario.

Va ricordato a tal proposito che la biodiversità contribuisce allo sviluppo sostenibile e va promossa e mantenuta tenendo conto allo stesso tempo delle esigenze economiche sociali e culturali e delle particolarità regionali e locali.



PERCHE' UN SISTEMA A RETE?

Le conoscenze acquisite nel campo dell'ecologia e della biologia della conservazione hanno messo in evidenza come, per la tutela degli habitat e delle specie, sia necessario operare in un'ottica di rete di aree che rappresentino, con popolazioni vitali e superfici adeguate, tutte le specie e gli habitat tipici dell'Europa, con le loro variabilità e diversità geografiche.

Con Rete Natura 2000 l'approccio conservazionistico rivolto alla singola area protetta, alle singole specie minacciate è **superato**, e va affiancato da azioni volte alla tutela di tutta la diversità biologica nelle sue componenti: genetica, di specie e di ecosistemi.

La costituzione di una rete è finalizzata inoltre ad assicurare la continuità degli spostamenti migratori, dei flussi genetici delle varie specie e a garantire la vitalità a lungo termine degli habitat naturali.

Una rete ecologica è basata essenzialmente sull'identificazione delle seguenti principali categorie:

- le *core areas*, destinate alla conservazione dei principali tipi di habitat (generalmente aree protette) e che rappresentano i veri e propri bacini di biodiversità;
- i corridoi biologici, che rappresentano le connessioni ambientali per il collegamento biologico (principalmente genetico) tra popolazioni della stessa specie tra loro isolate (generalmente i corridoi sono specie-specifici);
- le aree appoggio, intese come aree naturali isolate in grado di costituire punti di appoggio per trasferimenti di organismi tra grandi bacini di naturalità quando non esistono corridoi continui.
- le zone di restauro ambientale e sviluppo naturale, che consentono di ampliare la rete ecologica, recuperando zone degradate e/o abbandonate;
- le zone cuscinetto, destinate a proteggere la rete ecologica dalle minacce esterne.

Rete Natura 2000 vuole quindi essere un sistema di aree strettamente relazionate dal punto di vista funzionale e non un semplice insieme di territori isolati tra loro, benché scelti fra i più rappresentativi.

Rete Natura 2000 inoltre attribuisce importanza non solo alle aree ad alta naturalità ma anche a quei territori contigui, indispensabili per mettere in relazione aree divenute distanti spazialmente ma vicine per funzionalità ecologica, e a quelli che seppur degradati, possono tornare a livelli di maggiore complessità. Vuole pertanto introdurre un diverso approccio all'uso del territorio e allo sfruttamento delle risorse, in una logica di sviluppo sostenibile e per il mantenimento vitale degli ecosistemi.



Funzioni dei corridoi biologici:

- fornire habitat idoneo alle diverse specie, in estensione all'area protetta;
- consentire movimenti stagionali;
- consentire la dispersione e il flusso genetico tra le aree a maggiore protezione;
- consentire spostamenti di areale in altitudine e latitudine in conseguenza di mutamenti climatici;
- connettere le riserve a maggiore protezione in gruppi con corridoi a scala di paesaggio;
- connettere i gruppi con corridoi a scala regionale (intesa come regioni ecologiche).

QUALI INNOVAZIONI SONO STATE INTRODOTTE DALLA RETE NATURA 2000?

Gli elementi innovativi della Rete Natura 2000 si possono quindi riassumere schematicamente in:

- approccio di rete: non si fa più riferimento al concetto di “area protetta”; le due Direttive infatti svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di una rete ecologica che permetta di superare l'isolamento delle singole aree naturali, pianificando un sistema interconnesso di aree ad elevata valenza naturalistica ed omogeneizzando la gestione del territorio naturale e seminaturale compreso all'interno dell'UE.
- regolamentazione di tipo flessibile e non rigido della tutela, che demanda alle singole realtà locali la scelta delle più opportune misure di conservazione, e degli opportuni Piani di gestione, capaci di rispondere sia alla necessità di garantire le risorse biologiche per le generazioni future, che alle esigenze socio-economiche e culturali (sviluppo sostenibile);
- riconoscimento del ruolo di una serie di attività umane nella produzione di biodiversità (è il caso di molte pratiche agro-silvo-pastorali tradizionali). Per questo motivo, oggetto di conservazione non sono solo gli habitat naturali, ma anche quelli seminaturali nei quali le pratiche tradizionali vengono considerate un fattore importante della gestione conservativa.




Figura 7. Iter costitutivo della Rete Natura 2000





8 IL PIANO DI GESTIONE

Considerato che il Piano di gestione non è una misura obbligatoria per la gestione dei siti, bensì uno strumento da predisporre quando ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi delle direttive comunitarie, le linee guida nazionali per la predisposizione dei Piani di gestione elaborate dal Ministero dell'Ambiente, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, n. 224, nel settembre 2002, stabiliscono un iter logico-decisionale che permette di valutare se gli strumenti pianificatori esistenti siano sufficienti a garantire la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, o se sia effettivamente necessario procedere alla stesura di appositi Piani di gestione.

Secondo le linee guida nazionali per la redazione dei Piani di gestione, il primo passo della procedura consiste in un inventario delle previsioni normative riferite ai siti Natura 2000 considerati. In altre parole, il primo passo della procedura consiste nel raccogliere tutti quegli elementi di natura legislativa, regolamentare, amministrativa, pianificatoria, programmatica e contrattuale che riguardano il/i sito/i Natura 2000.

La valutazione di tali elementi, congiuntamente alla conoscenza delle caratteristiche naturalistiche del sito, dei fattori di pressione e delle condizioni socio-economiche, permetterà di valutare se le misure di conservazione obbligatorie e/o gli strumenti pianificatori già esistenti (Piani Urbanistico-Territoriali, Piani di Bacino e Piani Stralcio, Piani per specifiche risorse-attività estrattive, acque, coste, fauna, foreste, etc.) siano sufficienti per conseguire gli obiettivi di conservazione fissati dalle direttive comunitarie. Allo stesso modo, per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno di un'area naturale protetta, bisognerà preliminarmente valutare se gli strumenti di gestione previsti e adottati (Piano del Parco, della Riserva, regolamenti, etc.) sono sufficienti alla conservazione degli habitat e delle specie per i quali il sito è stato designato.

In tal caso non sarà necessario redigere alcun Piano di gestione, ma sarà sufficiente provvedere alle attività di monitoraggio e valutazione dello stato di conservazione del sito.

In caso contrario, bisognerà procedere dapprima ad una integrazione delle misure obbligatorie di protezione e degli strumenti di pianificazione, per renderli idonei a conservare habitat e specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

Qualora l'integrazione delle misure di conservazione obbligatorie e degli strumenti pianificatori esistenti non sia sufficiente allo scopo, si procederà allora alla redazione di uno specifico Piano di gestione.

Lo schema di Figura 7 riporta l'iter logico-decisionale previsto dal D.M. 3 settembre 2002 "*Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000*".






Figura 8. Schema per la valutazione della necessità di redigere il PdG per un sito Natura 2000

L'articolo 6 della Direttiva "Habitat" ha individuato nel Piano di gestione uno strumento di gestione e pianificazione idoneo alla salvaguardia delle peculiarità di ogni singolo sito Natura 2000, proprio perché è specifico per il sito per cui viene redatto. Si tratta di uno strumento in grado di integrare gli aspetti prettamente naturalistici con quelli socio-economici ed amministrativi, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile.

Il Piano di gestione deve integrarsi completamente con gli altri strumenti di pianificazione del territorio come i Piani Territoriali Paesaggistici, i Piani Territoriali di Coordinamento, i Piani Regolatori Generali, i Piani d'Assetto delle aree protette, qualora il sito vi ricada in parte o completamente.

La preparazione di un Piano di gestione richiede un approccio multidisciplinare che presuppone l'azione sinergica di un *team* di professionisti: naturalisti, biologi, botanici, zoologi, geologi, ecologi, ingegneri, architetti, socio-economisti, etc.



Tenendo conto della necessità di rendere il Piano di gestione uno strumento condiviso e partecipato da parte dei gruppi di interesse che operano nel sito, è essenziale che la sua redazione venga affiancata da un continuo confronto con i gruppi di interesse locali (Amministrazioni comunali, associazioni ambientaliste, sportive, culturali, cacciatori, pescatori, agricoltori, pastori, residenti, etc.).

COM'E' STRUTTURATO UN PIANO DI GESTIONE?

Si riporta di seguito la struttura di un generico Piano di gestione secondo le linee guida nazionali redatte dal Ministero dell'Ambiente.

8.1 STUDIO GENERALE O QUADRO CONOSCITIVO

L'obiettivo è quello di fornire un inquadramento degli aspetti territoriali, abiotici, biotici e socio-economici, nonché, in modo specifico degli habitat e specie di interesse comunitario che hanno portato all'individuazione del sito Natura 2000.

Per l'elaborazione di tale studio andranno presi in considerazione i documenti di riferimento a livello comunitario, nazionale e regionale citati in bibliografia, nonché gli studi già realizzati.

Riferimento fondamentale di partenza per lo studio generale è il formulario standard Natura 2000, nella sua versione ufficiale e aggiornata, disponibile presso il Ministero dell'Ambiente, che le trasmette alla Commissione Europea, e presso le Regioni.

In particolare, lo studio generale dovrà approfondire i seguenti aspetti:

- caratterizzazione territoriale del sito (localizzazione del sito e relativa perimetrazione, comuni e province interessati, accessibilità, etc.);
- caratterizzazione abiotica (geologica, morfologica, climatica, idrografica, etc.);
- caratterizzazione biotica (flora, fauna, vegetazione, habitat) con particolare riferimento alla biodiversità di interesse comunitario;
- caratterizzazione socio-economica, sia per gli aspetti riguardanti il territorio nel quale il sito è inserito (scala provinciale o regionale), sia per quelli che lo interessano direttamente;
- caratterizzazione urbanistica e programmatica (per l'individuazione del regime di uso del suolo vigente e programmato e di eventuali vincoli di tutela esistenti);
- caratterizzazione archeologica, architettonica e culturale;
- caratterizzazione paesaggistica.



Tutte le informazioni raccolte contribuiranno a definire un quadro conoscitivo del SIC/ZPS, illustrandone la condizione ecologica, sociale ed economica per valutare:

- presenza, distribuzione, fenologia, stato di conservazione, di specie e habitat di interesse comunitario;
- relazioni tra habitat e specie di interesse comunitario e attività antropiche insistenti nel pSIC/ZPS e nelle aree circostanti.

I dati dovranno essere informatizzati e georeferenziati, al fine di realizzare un Sistema Informativo Territoriale (SIT) del SIC/ZPS, in modo tale da raccogliere e sintetizzare dati abiotici, ecologici ed amministrativi rendendoli di facile consultazione ed analisi.

Caratterizzazione biotica: è opportuno realizzare un inquadramento biotico generale del sito fornendo liste degli habitat, delle principali specie botaniche e zoologiche presenti, evidenziando le specie endemiche, quelle presenti negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e I della Direttiva Uccelli, le specie prioritarie, le specie appartenenti alla Lista Rossa nazionale, quelle protette da convenzioni internazionali, fornendo possibilmente anche dati di tipo quantitativo o semiquantitativo.

L'obiettivo principale di tale caratterizzazione è la definizione dello stato di conservazione e della distribuzione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel SIC/ZPS e l'individuazione degli elementi di criticità che ne mettono a rischio la presenza.

Rilievi di campo e studi di dettaglio porteranno alla redazione di carte fitosociologiche e tematiche riguardanti l'uso del suolo, la distribuzione reale e potenziale delle specie vegetali di interesse comunitario e delle specie di interesse nazionale, con particolare riferimento a quelle incluse nelle liste rosse, la distribuzione reale e potenziale delle specie animali di interesse comunitario e delle specie di interesse nazionale e regionale, ponendo particolare attenzione alla localizzazione dei siti di riproduzione, di svernamento e di sosta delle specie di interesse comunitario, nonché alle aree ad elevata ricchezza di specie.

8.2 OBIETTIVI

L'obiettivo generale del Piano di gestione del SIC/ZPS è quello di assicurare la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali di interesse comunitario, prioritari e non, garantendo, con opportuni interventi di gestione, il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici che li caratterizzano e che sottendono alla loro conservazione.

Gli obiettivi devono essere descritti indicando i tempi necessari al loro raggiungimento e, nell'individuazione degli stessi, si deve tener presente che per la salvaguardia delle risorse naturali e dell'integrità ecologica all'interno del SIC/ZPS è necessario:

- mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse comunitario per i quali il sito è stato designato;

- mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed evolutivi);
- ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle zone adiacenti;
- tenere sotto controllo ed eventualmente limitare le attività che incidono sull'integrità ecologica dell'ecosistema;
- armonizzare i piani e i progetti previsti per il territorio in esame;
- individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili con gli obiettivi di conservazione dell'area;
- attivare meccanismi socio-politico-amministrativi in grado di garantire una gestione attiva ed omogenea del SIC/ZPS.

8.3 STRATEGIE DI GESTIONE

Una volta definiti gli obiettivi del Piano di gestione devono essere definite le strategie per il loro conseguimento, individuando degli interventi di gestione, ovvero delle azioni concrete di tutela, di conservazione, ripristino e valorizzazione delle componenti ambientali.

Tali interventi devono essere sintetizzati in schede riportanti modalità realizzative tecnico-operative, costi, tempi di realizzazione, soggetti coinvolti nella fase di realizzazione, risorse necessarie e tutte le ulteriori informazioni sufficienti a chiarirne le modalità di realizzazione.

Per ciascun intervento vanno definiti degli indicatori specifici, idonei per valutarne gli effetti sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, l'eventuale diminuzione dei fattori di minaccia e il grado di raggiungimento degli obiettivi.

8.4 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

La valutazione dell'attuazione del Piano è un elemento essenziale finalizzato a verificare l'efficacia e la validità delle strategie, delle azioni intraprese per conseguire gli obiettivi di gestione.

Il primo passo è la scelta degli indicatori, che dovrà essere fatta sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascun sito; gli indicatori devono essere relativi sia al settore ecologico sia al settore socio-economico; i primi devono possedere una riconosciuta significatività ecologica, cioè deve esistere una chiara relazione tra l'indicatore e la specie o l'habitat analizzato, devono essere estremamente sensibili, anche a piccoli cambiamenti, e di facile rilevazione.

Gli indicatori socio-economici invece devono essere formulati in modo tale che siano in grado di evidenziare e misurare gli andamenti dei fenomeni socio-economici a livello della comunità locale ed indicare la presenza di eventuali pressioni antropiche sull'ambiente. Una volta definiti gli indicatori, si procederà quindi al monitoraggio vero e proprio, ossia alla misurazione ripetuta della variabile prescelta nel tempo con metodologie ripetibili e chiaramente descritte in un protocollo.

L'azione di monitoraggio accerterà la validità delle misure gestionali adottate e l'idoneità degli interventi previsti, le tendenze dinamiche in atto e quindi lo stato reale di conservazione del pSIC/ZPS, adottando gli eventuali elementi correttivi nel caso in cui gli obiettivi prefissati non vengano, o vengano solo parzialmente, conseguiti.




Figura 9. Organizzazione di un generico Piano di gestione

9 LA RETE NATURA 2000 IN ITALIA

Il territorio dell'Unione Europea, in conformità a caratteristiche ecologiche omogenee, è stato suddiviso in 11 regioni biogeografiche. Esse rappresentano la schematizzazione spaziale della distribuzione degli ambienti e delle specie raggruppate per uniformità di fattori storici, biologici, geografici, geologici, climatici, in grado di condizionare la distribuzione geografica degli esseri viventi.

Il territorio italiano è interessato da tre di queste regioni: quella alpina, quella mediterranea e quella continentale.




Figura 10. Regioni biogeografiche dell'UE (fonte: <http://www.minambiente.it>)

UN PO' DI STORIA

L'Italia, dal 1995 al 1997, ha individuato sul territorio nazionale le aree proponibili come SIC, attraverso il programma "Bioitaly", cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE Natura 1994, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, e le Regioni e Province autonome.



Queste ultime si sono avvalse della collaborazione scientifica della Società Botanica Italiana (SBI), dell'Unione Zoologica Italiana (UZI) e della Società Italiana d'Ecologia (SITE) mediante propri referenti regionali che hanno coordinato l'attività dei numerosi rilevatori di campo.

Le attività svolte, finalizzate al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul territorio nazionale, hanno portato alla realizzazione di *check-list* e banche dati sulla distribuzione delle specie, alla descrizione dell'assetto vegetazionale del territorio, all'avvio di progetti di monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e divulgativi.

I siti sono stati individuati sulla base della presenza degli habitat e delle specie animali e vegetali elencate negli Allegati I e II della Direttiva "Habitat", secondo i criteri di selezione stabiliti nell'Allegato III della stessa direttiva. Particolare attenzione è stata riservata agli habitat e alle specie definiti prioritari, contrassegnati con un asterisco negli allegati.

Per l'identificazione e la designazione delle ZPS invece, poiché la Direttiva "Uccelli" non fornisce criteri omogenei per l'individuazione di tali aree, la Commissione Europea negli anni '80 ha commissionato all'*International Council for Bird Preservation* (oggi *BirdLife International*) uno studio finalizzato ad individuare, in tutti gli Stati dell'Unione, i siti più importanti per la tutela e la conservazione degli uccelli. Tale studio, includendo specificatamente le specie dell'Allegato I della direttiva, ha portato alla realizzazione dell'inventario europeo IBA (*Important Bird Areas*), il primo a livello mondiale. La prima edizione dell'inventario è stata pubblicata nel 1989 dalla *BirdLife International* con il titolo "*Important Bird Areas in Europe*" e, in seguito, ampliata e aggiornata nel II inventario delle IBA, pubblicato nel 2000.

Da allora la LIPU, partner della *BirdLife International*, in collaborazione con la Direzione Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e del Territorio, ha aggiornato e perfezionato i dati relativi ai siti italiani; ad oggi le IBA italiane identificate sono 172 e rappresentano sostanzialmente tutte le tipologie ambientali del nostro Paese.

Ogni Stato è tenuto a comunicare alla Commissione Europea la lista delle ZPS designate. In caso d'insufficiente designazione di ZPS da parte di uno Stato membro, la Commissione può attivare una procedura d'infrazione contro lo stesso; l'elenco dei siti IBA è il riferimento legale della Commissione per valutare l'adeguatezza delle reti nazionali di ZPS.

Alle aree IBA non designate dagli Stati come ZPS sono in ogni modo applicate le misure di tutela previste dalla Direttiva "Uccelli".





LA SITUAZIONE ATTUALE

Gli elenchi dei pSIC e delle ZPS sono stati pubblicati con il Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 Aprile 2000) e con il Decreto Ministeriale 25/03/2004 "Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004). Con D.M. 3 settembre 2002 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ha invece emanato le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", nell'ambito del progetto LIFE Natura "La Rete Natura 2000 in Italia: modelli di gestione" (LIFE99 NAT/IT/006279), come strumento di attuazione delle citate direttive comunitarie.

La tabella seguente riporta, per ogni Regione, il numero, l'estensione totale in ettari e la percentuale rispetto al territorio complessivo regionale, rispettivamente delle ZPS, dei SIC, delle ZSC e dei siti di tipo C (SIC o ZSC coincidenti con ZPS).

Tabella 9.1 – Numero ed estensione dei SIC, ZSC, ZPS, e siti di tipo C divisi per regione (fonte: <http://www.minambiente.it>)

Regione	ZPS (tipo A)			SIC (tipo B)			ZSC (tipo B)			SIC/ZPS (tipo C)			ZSC/ZPS (tipo C)		
	n.	sup. (ha)	%	n.	sup. (ha)	%	n.	sup. (ha)	%	n.	sup. (ha)	%	n.	sup. (ha)	%
Abruzzo **	4	288114	26,7	53	236117	21,9				1	19886	1,8			
Basilicata	3	135280	13,5	29	33171	3,3	12	10708	1,1	6	7136	0,7	8	20116	2
Calabria	6	262257	17,4	179	95752	6,4									
Campania	15	178766	13,2	93	321966	23,7				16	41847	3,1			
Emilia R.	19	29458	1,3	71	78139	3,5				68	162218	7,3			
Friuli V.G.	4	59819	7,6	3	1997	0,3	52	75544	9,6				4	56631	7,2
Lazio **	18	383948	22,3	161	118885	6,9				21	24238	1,4			
Liguria	7	19715	3,6	126	147201	27,2									
Lombardia	49	277656	11,6	175	204430	8,6				18	19769	0,8			
Marche **	19	117097	12,1	68	95237	9,8				8	10195	1			
Molise **	3	33875	7,6	76	65607	14,8				9	32143	7,2			
Piemonte *	19	143158	5,6	91	117618	4,6				31	164790	6,5			
PABolzano				23	7306	1				17	142626	19,3			
PATrento	7	124192	20	123	151373	24,4				12	2941	0,5			
Puglia	6	101182	5,2	73	303035	15,7				5	170105	8,8			
Sardegna	31	177621	7,4	87	364689	15,1				6	118305	4,9			
Sicilia	15	379994	14,8	208	469022	18,2				15	19478	0,8			
Toscana	17	50215	2,2	89	233742	10,2				44	142420	6,2			
Umbria	5	29123	3,4	95	103209	12,2				2	18121	2,1			
Valle d'A. *	2	40624	12,5				25	25926	7,9	1	37046	11,4	2	8680	2,7
Veneto	26	189263	10,3	63	202538	11				41	170606	9,3			
TOTALE	275	3021357	10	1886	3351034	11,1	89	112178	0,4	321	1303870	4,3	14	85427	0,28

* Poiché il sito IT1201000 cade in parte in Piemonte ed in parte in Valle d'Aosta, il calcolo delle superfici è stato effettuato attribuendo a ciascuna Regione la parte di sito effettivamente ricadente nel proprio territorio.

** Poiché il sito IT7110128 cade in Abruzzo, Lazio e Marche e il sito IT7120132 cade in Abruzzo, Lazio e Molise, il calcolo delle superfici è stato effettuato attribuendo a ciascuna Regione la parte di sito effettivamente ricadente nel proprio territorio.



Oggigiorno i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente il 21% circa del territorio nazionale; sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2.310 SIC, 103 dei quali sono stati designati quali ZSC e 610 ZPS; di questi, 335 sono siti di tipo C, ovvero SIC o ZSC coincidenti con ZPS (SIC/ZPS o ZSC/ZPS). All'interno dei siti Natura 2000 sopraccitati vengono protetti complessivamente: 130 habitat, 89 specie di flora e 111 specie di fauna (delle quali 21 mammiferi, 11 rettili, 16 anfibi, 25 pesci, 38 invertebrati) ai sensi della Direttiva "Habitat"; e 381 specie di avifauna ai sensi della Direttiva "Uccelli".

Di seguito si riportano i dati complessivi dei siti Natura 2000 per ogni regione (numero, l'estensione totale in ettari e percentuale).

Tabella 9.2 – Numero ed estensione dei siti Natura 2000 divisi per regione (fonte: <http://www.minambiente.it>)

Regione	NATURA 2000		
	n.	sup. (ha)	%
Abruzzo	58	390495	36,2
Basilicata	58	176968	17,7
Calabria	185	328078	21,8
Campania	124	398135	29,3
Emilia R.	158	269814	12,2
Friuli V.G.	63	151736	19,3
Lazio	200	441646	25,7
Liguria	133	149093	27,6
Lombardia	242	372154	15,6
Marche	95	141935	14,6
Molise	88	118724	26,8
Piemonte	141	396899	15,6
PA Bolzano	40	149931	20,3
PA Trento	142	176181	28,4
Puglia	84	477327	24,7
Sardegna	124	574834	23,9
Sicilia	238	638759	24,9
Toscana	150	390842	17,0
Umbria	102	130092	15,4
Valle d'A.	30	98968	30,3
Veneto	130	418019	22,7
TOTALE	2585	6390660	21,2

Per quanto concerne le ZSC, ad oggi sono state designate in totale 103 Zone Speciali di Conservazione appartenenti a tre Regioni e così ripartite: 27 ZSC nella regione biogeografica alpina in Valle d'Aosta (D.M. 7 febbraio 2013 - G.U., serie generale, 27 febbraio 2013, n. 49), 20 nella regione biogeografica mediterranea in Basilicata (D.M. 16 settembre 2013 - G.U., serie generale, 26 settembre 2013, n. 226) e 56 ZSC in Friuli Venezia Giulia, delle quali 24 nella regione biogeografica alpina e 32 in quella continentale (D.M. 21 ottobre 2013 - G.U., serie generale, 8 novembre 2013, n. 262).

10 LA RETE NATURA 2000 IN VENETO




Figura 11. Siti Natura 2000 in Veneto

UN PO' DI STORIA

Per l'individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria e l'attuazione della Direttiva "Habitat", la Regione Veneto ha partecipato al programma "Bioitaly", che si è concluso nel 1997 individuando 156 pSIC sul territorio regionale.



Si trattava, nella maggior parte dei casi, di siti già sottoposti a diverse forme di protezione, perché indicati nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento come luoghi adatti all'istituzione di Parchi e Riserve Naturali, aree di tutela paesaggistica e ambiti di particolare interesse naturalistico. La realizzazione della Rete Natura 2000 a livello regionale è stata affidata al Segretario regionale per il territorio (D.G.R. n. 3766 del 21 dicembre 2001).

Le indagini per l'individuazione dei SIC e delle ZPS sono state approfondite con analisi tecnico-scientifiche effettuate da un gruppo di esperti incaricati. I risultati del programma "Bioitaly", infatti, avevano fornito un'importante raccolta di dati scientifici riferiti, tuttavia, a un'individuazione territoriale non altrettanto accuratamente definita e basata in molti casi su cartografia superata e su classificazioni insufficienti rispetto allo studio europeo più aggiornato "Important Bird Areas in Europe".

Il nuovo censimento ha portato alla redazione di un elenco aggiornato, alla perimetrazione di 99 SIC compresi nelle regioni biogeografiche alpina e continentale e all'individuazione e perimetrazione di 70 ZPS (D.G.R. n. 448 e n. 449 del 21 febbraio 2003). In totale questi siti coprono circa il 20% del territorio regionale.

Nel periodo più recente la Giunta Regionale, consapevole delle difficoltà rilevate da enti, istituzioni e soggetti che operano sul territorio nell'applicare concretamente quanto stabilito con questo nuovo approccio, ha affidato al CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali) l'incarico di definire metodi utili per semplificare e snellire la fase di attuazione della Rete Natura 2000 in Veneto, attraverso una sperimentazione condotta su 9 SIC pilota rappresentativi di diverse tipologie ambientali.

Il lavoro del CINSA ha consentito di ottenere importanti indicazioni, basate su un'approfondita analisi degli habitat di specie da tutelare, sia riguardo alla valutazione degli eventuali impatti degli interventi e all'individuazione delle attività compatibili con gli habitat stessi, sia per la realizzazione di piani di gestione basati sull'applicazione di indicatori di sensibilità ecologica.

Nel contesto generale della biodiversità, il Veneto si colloca tra le prime regioni italiane per importanza. Basti pensare che, delle oltre 5.000 specie di vegetali superiori variamente distribuite sul territorio nazionale, più di 3.000 sono presenti in Veneto, e tra queste alcune ne sono esclusive. Questo fatto, unitamente alla grande variabilità geomorfologica e climatica, fa sì che il paesaggio si presenti articolato e complesso, composto di un gran numero di habitat diversi, molti dei quali di elevatissimo pregio. Vi sono infatti rappresentate tipologie che vanno da quelle proprie del settore alpino-continentale, fino a quelle ad impronta mediterranea del litorale.



LA SITUAZIONE ATTUALE

Il Veneto è interessato da due regioni biogeografiche: quella alpina e quella continentale.

A seguito del processo di formazione di Rete Natura 2000 nel Veneto, attualmente risultano presenti complessivamente 130 siti Rete Natura 2000, distinti in 67 ZPS e 104 SIC, variamente sovrapposti.

In regione sono presenti almeno 76 habitat (32% di tutti gli habitat segnalati in Europa) e più di 150 specie di flora e fauna (14% delle specie indicate nelle Direttive europee).

La superficie complessiva è pari a circa 418.000 ettari, pari al 22,7% del territorio regionale, con l'estensione delle ZPS di 359.900 ettari e quella dei SIC di 373.600 ettari. La dimensione dei siti risulta essere molto eterogenea infatti esistono situazioni molto variabili come ad esempio nel caso del SIC IT3220008 "Buso della Rana": 0,64 ettari o di altri molto ridotti come i boschetti planiziali e siti di dimensioni notevoli come la ZPS IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico" con 70.397 ettari e la laguna di Venezia.

Tabella 10.1 – Numero ed estensione dei SIC e delle ZPS divisi per provincia (fonte: Sartori, 2012)

Provincia	ZPS (e siti inter provinciali)			SIC (e siti inter provinciali)		
	n.	sup. (ha)	%	n.	sup. (ha)	%
Belluno	15 (4)	181.481	49	30 (5)	171.855	47
Padova	7 (3)	22.367	10	8 (6)	21.427	10
Rovigo	4 (1)	25.402	14	8 (2)	25.846	14
Treviso	16 (6)	23.763	10	23 (9)	27.859	11
Venezia	19 (2)	58.001	23	20 (5)	50.474	20
Vicenza	6 (3)	33.185	12	12 (3)	49.505	18
Verona	12 (1)	15.945	5	19 (2)	22.915	7

Tabella 10.2 – Estensione dei siti Rete Natura 2000 divisi per provincia (fonte: Sartori, 2012)

Provincia	sup. (ha)	%
Belluno	198.958	54
Padova	22.525	11
Rovigo	28.436	16
Treviso	33.665	14
Venezia	58.744	24
Vicenza	49.505	18
Verona	22.915	7

Come evidenziato nella figura sottostante, la distribuzione di SIC e ZPS non risulta omogenea; la concentrazione maggiore si colloca nella provincia di Belluno, con 198.958 ettari, pari al 54% dell'intero territorio provinciale, perché in zone di montagna l'antropizzazione risulta inferiore e quindi si ha presenza di maggiori habitat e specie rispetto alla pianura.

Altre aree di notevole concentrazione sono poste nell'area della laguna di Venezia; questa zona risulta di particolare interesse per l'immenso patrimonio naturale in essa contenuto sia dal punto di vista di habitat che di flora e fauna, basti pensare che è una zona di nidificazione e svernamento per migliaia di specie di uccelli. Di contro la provincia di Verona, con 22.915 ettari corrispondenti al 7% del totale.




Figura 12. Percentuale di SIC e ZPS divisi per provincia (fonte: Pastorelli & Pesce, 2007)

La percentuale di SIC e ZPS di ogni provincia rispetto alla regione è evidenziata nella figura che segue.




Figura 13. Percentuale di SIC e ZPS in ogni provincia rispetto alla regione (fonte: Pastorelli & Pesce, 2007)

Un dato di grande rilievo da un punto di vista della gestione è che ad oggi solo il 20% della superficie di Rete Natura 2000 del Veneto è all'interno di aree naturali protette ai sensi della Legge 394/91.

Di seguito si riporta l'elenco completo ed aggiornato dei siti presenti a livello regionale, suddivisi per provincia.

Tabella 10.3 – Siti Rete Natura 2000 in Veneto

CODICE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	SUPERF.	PROVINCIA
IT3210002	SIC	Monti Lessini: Cascate di Molina	233	VR
IT3210003	SIC/ZPS	Laghetto del Frassino	78	VR
IT3210004	SIC	Monte Luppia e P.ta San Vigilio	1.037	VR
IT3210006	SIC/ZPS	Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora	171	VR
IT3210007	SIC	Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda	676	VR
IT3210008	SIC/ZPS	Fontanili di Povegliano	118	VR
IT3210012	SIC	Val Galina e Progno Borago	989	VR
IT3210013	SIC/ZPS	Palude del Busatello	443	VR
IT3210014	SIC/ZPS	Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese	167	VR
IT3210015	SIC/ZPS	Palude di Pellegrina	111	VR
IT3210016	SIC/ZPS	Palude del Brusà - le Vallette	171	VR
IT3210018	SIC/ZPS	Basso Garda	1.431	VR
IT3210019	SIC/ZPS	Sguazzo di Rivalunga	186	VR
IT3210021	SIC	Monte Pastello	1.750	VR
IT3210039	SIC/ZPS	Monte Baldo Ovest	6.510	VR





IT3210040	SIC/ZPS	Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine	13.872	VI-VR
IT3210041	SIC/ZPS	Monte Baldo Est	2.762	VR
IT3210042	SIC	Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine	2.090	PD-RO-VR
IT3210043	SIC	Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest	476	VR
IT3220002	SIC	Granezza	1.303	VI
IT3220005	SIC/ZPS	Ex Cave di Casale - Vicenza	36	VI
IT3220007	SIC	Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa	1.680	VI
IT3220008	SIC	Buso della rana	1	VI
IT3220013	ZPS	Bosco di Dueville	319	VI
IT3220036	SIC/ZPS	Altopiano dei Sette Comuni	14.988	VI
IT3220037	SIC	Colli Berici	12.768	VI
IT3220038	SIC	Torrente Valdiezza	33	VI
IT3220039	SIC	Biotopo "Le Poscole"	149	VI
IT3220040	SIC	Bosco di Dueville e risorgive limitrofe	715	PD-VI
IT3230003	SIC	Gruppo del Sella	449	BL
IT3230005	SIC	Gruppo Marmolada	1.305	BL
IT3230006	SIC	Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà	14.166	BL
IT3230017	SIC	Monte Pelmo - Mondeval - Formin	11.065	BL
IT3230019	SIC	Lago di Misurina	75	BL
IT3230022	SIC/ZPS	Massiccio del Grappa	22.474	BL-TV-VI
IT3230025	SIC	Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor	1.562	BL-TV





IT3230026	SIC	Passo di San Boldo	38	TV
IT3230027	SIC	Monte Dolada Versante S.E.	659	BL
IT3230031	SIC	Val Tovanello Bosconero	8.846	BL
IT3230032	ZPS	Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane	537	BL
IT3230035	SIC/ZPS	Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo	2.845	BL
IT3230042	SIC	Torbiera di Lipoi	65	BL
IT3230043	SIC/ZPS	Pale di San Martino: Focobon, Papa-San Lucano, Agner Croda Granda	10.910	BL
IT3230044	SIC	Fontane di Nogarè	212	BL
IT3230045	SIC	Torbiera di Antole	25	BL
IT3230047	SIC	Lago di Santa Croce	788	BL
IT3230060	SIC	Torbiere di Danta	205	BL
IT3230063	SIC	Torbiere di Lac Torond	38	BL
IT3230067	SIC	Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia	111	BL
IT3230068	SIC	Valpiana - Valmorel (aree palustri)	126	BL
IT3230071	SIC/ZPS	Dolomiti di Ampezzo	11.362	BL
IT3230077	SIC/ZPS	Foresta del Cansiglio	5.060	BL-TV
IT3230078	SIC	Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico	8.925	BL
IT3230080	SIC	Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno	12.253	BL
IT3230081	SIC/ZPS	Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis	17.070	BL





IT3230083	SIC/ZPS	Dolomiti Feltrine e Bellunesi	31.384	BL
IT3230084	SIC/ZPS	Civetta - Cime di San Sebastiano	6.598	BL
IT3230085	SIC	Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio	12.085	BL
IT3230086	ZPS	Col di Lana - Settsas - Cherz	2.350	BL
IT3230087	ZPS	Versante Sud delle Dolomiti Feltrine	8.097	BL
IT3230088	SIC	Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba	3.236	BL-TV
IT3230089	ZPS	Dolomiti del Cadore e del Comelico	70.397	BL
IT3230090	SIC/ZPS	Cima Campo - Monte Celado	1.812	BL
IT3240002	SIC	Colli Asolani	2.202	TV
IT3240003	SIC	Monte Cesen	3.697	BL-TV
IT3240004	SIC	Montello	5.069	TV
IT3240005	SIC	Perdonanze e corso del Monticano	364	TV
IT3240006	SIC/ZPS	Bosco di Basalghelle	14	TV
IT3240008	SIC/ZPS	Bosco di Cessalto	28	TV
IT3240011	ZPS	Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina	1.299	PD-TV
IT3240012	SIC/ZPS	Fontane Bianche di Lancenigo	64	TV
IT3240013	ZPS	Ambito Fluviale del Livenza	1.061	TV
IT3240014	SIC	Laghi di Revine	119	TV
IT3240015	SIC	Palù del Quartiere del Piave	692	TV
IT3240016	SIC/ZPS	Bosco di Gaiarine	2	TV
IT3240017	SIC/ZPS	Bosco di Cavalier	9	TV





IT3240019	ZPS	Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio	539	TV-VE
IT3240023	ZPS	Grave del Piave	4.688	TV
IT3240024	ZPS	Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle	11.622	BL-TV
IT3240025	ZPS	Campazzi di Onigo	213	TV
IT3240026	ZPS	Prai di Castello di Godego	1.561	TV
IT3240028	SIC	Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest	1.490	PD-TV
IT3240029	SIC	Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano	1.955	TV-VE
IT3240030	SIC	Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia	4.752	TV
IT3240031	SIC	Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio	753	TV-VE
IT3240032	SIC	Fiume Meschio	40	TV
IT3240033	SIC	Fiumi Meolo e Vallio	85	TV-VE
IT3240034	ZPS	Garzaia di Pederobba	163	BL-TV
IT3240035	ZPS	Settolo Basso	374	TV
IT3250003	SIC/ZPS	Penisola del Cavallino: biotopi litoranei	315	VE
IT3250006	SIC/ZPS	Bosco di Lison	6	VE
IT3250008	SIC/ZPS	Ex Cave di Villetta di Salzano	64	VE
IT3250010	SIC/ZPS	Bosco di Carpenedo	13	VE
IT3250012	ZPS	Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore	461	VE
IT3250013	SIC	Laguna del Mort e Pinete di Eraclea	214	VE
IT3250016	SIC/ZPS	Cave di Gaggio	115	VE





IT3250017	SIC/ZPS	Cave di Noale	43	VE
IT3250021	SIC/ZPS	Ex Cave di Martellago	50	VE
IT3250022	SIC/ZPS	Bosco Zacchi	1	VE
IT3250023	SIC/ZPS	Lido di Venezia: biotopi litoranei	166	VE
IT3250030	SIC	Laguna medio-inferiore di Venezia	26.385	PD-VE
IT3250031	SIC	Laguna superiore di Venezia	20.365	VE
IT3250032	SIC/ZPS	Bosco Nordio	157	VE
IT3250033	SIC	Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento	4.386	VE
IT3250034	SIC	Dune residue del Bacucco	13	VE
IT3250040	ZPS	Foce del Tagliamento	280	VE
IT3250041	ZPS	Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione	2.089	VE
IT3250042	ZPS	Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova	2.507	VE
IT3250043	ZPS	Garzaia della tenuta "Civrana"	24	VE
IT3250044	SIC	Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore	640	VE
IT3250045	ZPS	Palude le Marice - Cavarzere	46	VE
IT3250046	ZPS	Laguna di Venezia	55.209	PD-VE
IT3260001	ZPS	Palude di Onara	133	PD
IT3260017	SIC/ZPS	Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco	15.096	PD
IT3260018	SIC/ZPS	Grave e Zone umide della Brenta	3.848	PD-VI
IT3260020	ZPS	Le Vallette	13	PD





IT3260021	ZPS	Bacino Val Grande - Lavacci	51	PD
IT3260022	SIC	Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo	148	PD
IT3260023	SIC	Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga	27	PD-TV
IT3270003	SIC	Dune di Donada e Contarina	105	RO
IT3270004	SIC	Dune di Rosolina e Volto	115	RO
IT3270005	SIC	Dune Fossili di Ariano nel Polesine	101	RO
IT3270006	SIC	Rotta di S. Martino	32	RO
IT3270007	SIC	Gorghi di Trecenta	20	RO
IT3270017	SIC	Delta del Po: tratto terminale e delta veneto	25.364	RO-VE
IT3270022	ZPS	Golena di Bergantino	224	RO
IT3270023	ZPS	Delta del Po	25.013	RO-VE
IT3270024	ZPS	Vallona di Loreo	64	RO



11 LA GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 IN VENETO

La gestione della rete in Veneto si basa su due fondamenti: il patrimonio informativo, in continua evoluzione, e l'apparato normativo.

Il patrimonio informativo si compone dei seguenti aspetti:

- Database floristico e faunistico (banca dati naturalistica);
- Cartografia degli habitat;

La banca dati naturalistica e la cartografia degli habitat sono database georeferenziati (geodatabase) la cui costruzione ha già consentito di conseguire alcuni risultati:

- costruzione della banca dati naturalistica georeferenziata;
- verifica della coerenza delle schede del formulario standard;
- proposte per la revisione dei contenuti dei formulari standard in base alle nuove conoscenze acquisite;
- supporto alle valutazioni di incidenza;
- supporto alla redazione delle misure di conservazione;
- supporto ai progetti di monitoraggio.

Tra gli strumenti gestionali e normativi non vanno poi dimenticate le misure di conservazione e i Piani di gestione.

Le misure di conservazione, riferite attualmente alle sole ZPS, sono state elaborate come necessario adempimento da parte dello stato italiano della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE. Il D.M. 25 marzo 2005 ribadiva che le regioni si impegnano a definire entro sei mesi dall'emanazione del decreto le misure di conservazione per le ZPS.

La metodologia seguita per l'elaborazione delle misure di conservazione si compone di 4 fasi:

- Fase 1: accorpamento dei siti in 5 classi omogenee:

Le ZPS sono state analizzate nelle loro caratteristiche ecologiche, fisiche, socio-economiche e raggruppate secondo 5 classi coerenti che rappresentano caratteristiche omogenee rispetto alle specie e agli habitat di interesse comunitario:

- ambienti alpini e prealpini;
- sistemi collinari e versanti prospicienti la pianura;
- ambienti legati ai corsi d'acqua e alle zone umide di pianura;

- continuità di querceti misti planiziali;
- ambienti della fascia litoranea.
- Fase 2: individuazione di 8 obiettivi di conservazione.

Gli obiettivi di conservazione sotto indicati corrispondono a tutti gli habitat e le specie per i quali i siti sono stati individuati e designati quali ZPS (D.P.G.R. 241/05 e D.G.R. 1180/06); si tratta di obiettivi sintetici che di volta in volta vengono adattati alle necessità dei singoli siti:

- tutela delle specie che presentano particolari problematiche;
- riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli;
- conservazione dei prati e dei prati-pascolo;
- mantenimento e miglioramento dei popolamenti forestali;
- tutela degli ambienti umidi e dei corsi d'acqua, miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale;
- conservazione, miglioramento o ripristino degli ambienti di torbiera e dei prati umidi;
- conservazione delle lagune e degli ambiti costieri;
- conservazione degli ambienti rupestri, delle fasi pioniere e delle grotte.
- Fase 3: predisposizione delle misure di conservazione.

Rispetto agli 8 obiettivi sono state articolate le misure specifiche di conservazione (approvate con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371); a ciascun obiettivo specifico corrispondono più misure di conservazione, modulate sito per sito sulla base delle esigenze locali.

Le misure specifiche di conservazione sono state elaborate in base alle caratteristiche ecologiche di ciascun habitat e di ciascuna specie, in base ai siti che li ospitano o alle pressioni che in tali ambienti sono state riscontrate. Ogni misura rappresenta pertanto diversi gradi di urgenza che dipendono dai fattori di vulnerabilità e minaccia che si riscontrano al momento attuale.

Al fine di dare attuazione coerente alla Rete Natura 2000 sono state formulate anche misure di carattere generale che si applicano a tutte le tipologie di ZPS del territorio veneto; queste prevedono monitoraggi sullo stato di conservazione di habitat e specie e/o il completamento delle conoscenze scientifiche specifiche (qualora necessarie).

Regolamentano inoltre attività che interessano, o possono interessare, più siti, quali pianificazioni faunistico-venatorie, reintroduzioni di specie, presenza di alloctoni e attività legate alla gestione dei rifiuti. Sono previste inoltre azioni rivolte alla divulgazione, all'informazione del cittadino e alla promozione del turismo sostenibile e compatibile con i siti Natura 2000.

Lo schema sotto riportato riassume le tipologie delle misure di conservazione:

Tabella 11.1 – Tipologie delle misure di conservazione (D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371)

MISURE DI CONSERVAZIONE		
TIPOLOGIA	CATEGORIA	DESCRIZIONE
REGOLAMENTAZIONE (RE)	Divieti ed Obblighi	Riguardano solo alcune specie e habitat per i quali è stata riscontrata l'effettiva minaccia e vulnerabilità
	Piani d'Azione, Linee guida e Regolamenti	Azioni specifiche e dettagliate rispetto a particolari vulnerabilità. Sono da inserire nei piani di settore attraverso il loro adeguamento
GESTIONE ATTIVA (GA)	Attività di gestione e manutenzione	Relative a determinati habitat e specie necessarie al mantenimento del buono stato di conservazione
	Controllo e Vigilanza	Azioni mirate a scoraggiare attività non compatibili con gli obiettivi di conservazione dei siti
INCENTIVAZIONE (IN)	Incentivi	Incentivi per gli habitat che sono interessati dalla tradizionale attività umana. Sono da inserire nei piani di settore attraverso il loro adeguamento
MONITORAGGIO E RICERCA (MR)	Indagini conoscitive e Banche Dati	Formazione e messa a sistema delle conoscenze di base, dove si sia riscontrata la loro carenza
	Monitoraggio di habitat e specie	Verifica del buono stato di conservazione di habitat e specie, obiettivo della rete ecologica
PROGRAMMI DIDATTICI (PD)	Divulgazione e Formazione	Segnalare e condividere gli obiettivi di conservazione; sensibilizzare verso le attività di sviluppo sostenibile

- Fase 4: individuazione dei siti che necessitano di Piani di gestione.

Come già osservato precedentemente, il Piano di gestione diviene necessario quando le misure di conservazione sono molto articolate e richiedono delle specifiche attività di monitoraggio che non possono essere incluse in altri strumenti, come ad esempio un piano d'azione.



Tra gli obiettivi di un Piano di gestione si deve in primo luogo considerare la tutela o il ripristino di uno stato di conservazione favorevole delle specie e degli habitat di interesse comunitario; tuttavia non devono essere trascurati i possibili effetti di miglioramento delle condizioni di vita delle persone che vivono e operano sul territorio, comprendendo in questo la semplificazione di alcune procedure autorizzative o il sostegno ad attività produttive compatibili con uno sviluppo sostenibile.

Il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato con D.P.R. 120/2003, riguardante il recepimento nella legislazione italiana della Direttiva "Habitat", stabilisce che per le ZPS le Regioni adottino le necessarie misure di conservazione comprendenti gli occorrenti Piani di gestione (articolo 4).

In accordo con quanto previsto all'articolo 4 del D.P.R. 357/97, e secondo gli indirizzi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio contenuti nel D.M. 3 settembre 2002 "*Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000*", è ribadito che la Regione è competente per l'approvazione dei Piani di gestione e che tale attribuzione di competenza sta a significare che la Regione è responsabile della realizzazione delle misure obbligatorie e delle valutazioni di ordine conoscitivo indispensabili per decidere se debbano essere adottati Piani di gestione.

La Giunta Regionale con Deliberazione 27 luglio 2006, n. 2371 ha adottato le misure di conservazione per 67 ZPS, con la finalità di fornire anche indirizzi pratici per la redazione della valutazione di incidenza, esplicitando chiaramente i principali obiettivi di conservazione per ciascun sito e definendo specificatamente i criteri per il relativo mantenimento in buono stato di conservazione. Con tale deliberazione, ed a seguito della D.G.R. n. 441/07, sono state, altresì, individuate 35 ZPS, le cui misure di conservazione prevedono l'approvazione di specifici Piani di gestione.

Con D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 4572 sono stati individuati, tra le Province, le Comunità Montane e gli Enti gestori delle aree naturali protette, gli enti cui affidare la redazione di ciascun Piano di gestione per le ZPS indicate, con l'eccezione di quelli relativi alla Laguna di Venezia, ai boschi planiziali e alle valli del Veneto orientale e alla Foce del Tagliamento, alla cui elaborazione provvede direttamente la Regione.

Con D.G.R. 30 dicembre 2008, n. 4241 sono state individuate le indicazioni operative per la redazione dei Piani di gestione e le procedure di formazione ed approvazione dei suddetti Piani, rispettivamente all'Allegato A e all'Allegato B.



Allegato A: indicazioni operative per la redazione dei Piani di gestione per i siti della Rete Natura 2000 del Veneto. Sviluppa quanto già indicato dalle linee guida ministeriali proponendosi di fornire una traccia operativa di dettaglio agli Enti incaricati della redazione dei Piani di gestione. In sintesi i Piani devono contenere un preciso Quadro conoscitivo, comprendente la cartografia degli habitat appena approvata, dal quale, elaborando i fattori di pressione su specie e habitat, sia possibile tracciare gli obiettivi di conservazione e la strategia di gestione. I Piani devono poi precisare le modalità di attuazione delle strategie, anche mediante la produzione di apposite schede per le azioni di piano.

Allegato B: disposizioni concernenti le procedure di formazione e approvazione dei Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000. Definisce che il Piano di gestione deve essere adottato dall'Ente incaricato della sua redazione e, successivamente alla conclusione della fase delle osservazioni e controdeduzioni, deve essere trasmesso per l'approvazione da parte del Consiglio regionale previo parere dell'Autorità Competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Natura 2000.

Le convenzioni, firmate nel 2008, regolano i rapporti tra la Regione Veneto, l'Ente incaricato e le Province interessate territorialmente dal sito o dai siti in oggetto e prevedono che i Piani di gestione debbano essere conformi o rispettare:

- tutte le normative comunitarie, nazionali o regionali;
- il D.M. 03 settembre 2002 "*Linee guida per la gestione dei siti di Rete Natura 2000*";
- la D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371 "*Misure di conservazione per le ZPS*";
- il D.M. 17 ottobre 2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*";
- la D.G.R. 30 dicembre 2008, n. 4241 "*Indicazioni operative per la redazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000. Procedure di formazione e approvazione dei Piani di gestione*".
- devono essere redatti entro un anno dalla stipula della convenzione, salvo proroga motivata;
- l'esercizio del coordinamento tecnico regionale prevede anche la verifica del rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento delle singole fasi ogni sei mesi da parte della Regione;
- l'esercizio del coordinamento provinciale è riferito agli aspetti legati all'armonizzazione e al recepimento dei contenuti dei Piani di gestione nel PTCP e nei piani di settore.



Le disposizioni contenute nel Piano di gestione hanno efficacia estesa all'intero territorio soggetto al Piano e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, generali e attuativi.

Il Piano di gestione ha validità a tempo indeterminato. Deve essere rinnovato o variato qualora il mutamento delle condizioni dei siti e delle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti richiedano l'aggiornamento delle cartografie degli habitat e degli habitat di specie e l'adozione di nuove strategie gestionali per la conservazione.

Il Piano di gestione che interessi un'area naturale protetta regionale deve essere recepito nel Piano ambientale del Parco regionale o nel Piano di gestione della Riserva regionale. Le varianti al Piano di gestione hanno stessa validità ed efficacia del Piano di gestione.

Tutti gli Enti incaricati hanno stipulato le convenzioni con la Regione ed hanno redatto i Piani di gestione, che attualmente sono, da parte della Regione Veneto, in fase di approfondimento sia sullo stato di avanzamento dell'elaborazione sia sul procedimento per le consultazioni.

Le ZPS per le quali è in corso il Piano di gestione sono complessivamente 35 (su 67 siti) per un totale di 334239 ettari (su 359882) pari al 93% del territorio regionale compreso nelle ZPS.

Tra i Piani previsti, è compreso il Piano di gestione della Laguna di Venezia riferito alla ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia" per il quale sono stati attivati incarichi con provvedimenti regionali antecedenti alla D.G.R. n. 4572 del 28 dicembre 2007.

Si riporta di seguito l'elenco completo dei PdG in fase di approfondimento.

Tabella 11.2 – Piani di gestione in lavorazione in regione Veneto

ENTE REDATTORE	CODICE	DENOMINAZIONE	SUPERF.
Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia	IT3210006	Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora	171
Comunità Montana del Baldo	IT3210039	Monte Baldo Ovest	6.510
Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia	IT3210040	Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine	13.872





Comunità Montana del Baldo	IT3210041	Monte Baldo Est	2.762
Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni	IT3220036	Altopiano dei Sette Comuni	14.988
Comunità Montana Feltrina	IT3230022	Massiccio del Grappa	22.474
Comunità Montana Feltrina	IT3230032	Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane	537
Ente Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo	IT3230071	Dolomiti di Ampezzo	11.362
Azienda Regionale Veneto Agricoltura	IT3230077	Foresta del Cansiglio	5.060
Comunità Montana Centro Cadore	IT3230081	Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis	17.070
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi	IT3230083	Dolomiti Feltrine e Bellunesi	31.384
Comunità Montana Cadore - Longaronese - Zoldo	IT3230084	Civetta - Cime di San Sebastiano	6.598
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi	IT3230087	Versante Sud delle Dolomiti Feltrine	8.097
Comunità Montana Comelico-Sappada	IT3230089	Dolomiti del Cadore e del Comelico	70.397
Regione del Veneto	IT3240006	Bosco di Basalghelle	14
	IT3240008	Bosco di Cessalto	28
	IT3240016	Bosco di Gaiarine	2
	IT3240017	Bosco di Cavalier	9
	IT3250006	Bosco di Lison	6
	IT3250010	Bosco di Carpenedo	13
	IT3250022	Bosco Zacchi	1
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	IT3240011	Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina	1.299





Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	IT3240019	Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio	539
Provincia di Treviso	IT3240023	Grave del Piave	4.688
Comunità Montana Prealpi Trevigiane	IT3240024	Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle	11.622
Provincia di Treviso	IT3240034	Garzaia di Pederobba	163
Provincia di Treviso	IT3240035	Settolo Basso	374
Azienda Regionale Veneto Agricoltura	IT3250032	Bosco Nordio	157
Regione del Veneto	IT3250040	Foce del Tagliamento Valle Vecchia - Zumelle - Valli di	280
	IT3250041	Bibione	2.089
	IT3250042	Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova	2.507
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei	IT3260017	Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco	15.096
Provincia di Padova	IT3260018	Grave e Zone umide della Brenta	3.848
Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po	IT3270023	Delta del Po	25.013
Regione del Veneto	IT3250046	Laguna di Venezia	55.209

Nella figura successiva si riportano le ZPS regionali soggette a Piani di gestione.






Figura 14. ZPS della regione Veneto soggette a Piani di gestione



12 LA PROCEDURA DI V.INC.A. IN VENETO

A livello regionale gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura dello studio per la valutazione di incidenza sono disciplinati con la D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173 *“Nuove disposizioni relative all’attuazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida Metodologica per la Valutazione d’Incidenza. Procedure e Modalità Operative”*.

Di seguito vengono riportate alcune indicazioni per l'individuazione dei piani, progetti o interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla Rete Natura 2000, ovvero che risultano direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della rete medesima secondo finalità di conservazione.

All'intero dei siti Rete Natura 2000:

- piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla D.G.R. 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con D.G.R. 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agro-ambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
- piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai Piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal Piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
- azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle ZPS, con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e della fauna;
- progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche.



All'esterno dei siti Rete Natura 2000:

- piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla D.G.R. 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le D.G.R. 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agro-ambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
- piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai Piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal Piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
- azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle ZPS, con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico-sanitari;
- progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;
- piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 (in questo caso occorre accompagnare la dichiarazione da una relazione tecnica che dia conto della possibilità di esclusione dalla procedura).

In riferimento alla citata D.G.R. 30 aprile 2004, n. 1252, si ritiene utile precisare che la stessa, considerando gli interventi di pianificazione e gestione forestale, compresi quelli di miglioramento boschivo, a qualsiasi titolo assunti, quali attività connesse e necessarie alla gestione, con finalità di conservazione, dei siti della Rete Natura 2000, esclude, conseguentemente, la necessità di applicare per essi la procedura di valutazione di incidenza.

Infatti, gli obiettivi, i contenuti ed i criteri metodologici stabiliti dalle disposizioni vigenti nella regione Veneto per la formazione dei Piani di gestione forestale, li rendono idonei a garantire la funzionalità ecosistemica delle cenosi silvo-pastorali e a perseguire un loro stato di conservazione coerente con le finalità della Direttiva 92/43/CEE.

Per quanto concerne il percorso logico della V.Inc.A., si riprendono i concetti in parte già ribaditi al paragrafo 7.1, soffermandoci tuttavia alle disposizioni e procedure vigenti oggi giorno a livello regionale.

La procedura di valutazione di incidenza si sviluppa in 2 livelli:

- Livello I - Selezione preliminare o *screening*;
- Livello II - Valutazione appropriata.



Figura 15. Redazione dello studio di incidenza

12.1 LIVELLO I - SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)

La selezione preliminare (o *screening*) si compone di quattro fasi:

- **FASE 1:** verifica della necessità o meno di effettuare la relazione di valutazione di incidenza;
- **FASE 2:** descrivere il piano, progetto, intervento;
- **FASE 3:** valutare la significatività delle incidenze, giungere ad un giudizio;
- **FASE 4:** sintetizzare le informazioni rilevate e le determinazioni assunte.



La prima fase della selezione preliminare è quella di verificare se il piano, progetto o intervento in oggetto ricada nell'elenco delle attività per le quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza.

È comunque fatta salva la facoltà dell'Autorità competente all'approvazione del piano, progetto o intervento di richiedere eventuali precisazioni e integrazioni al fine di effettuare le verifiche ritenute necessarie e di richiedere il completamento della procedura di *screening* nei casi in cui non si abbia la certezza dell'assenza di incidenza significativa negativa o comunque non significativa.

In ogni caso è necessario operare una esaustiva e mirata descrizione del progetto (fase 2) per identificare tutti gli elementi che, anche congiuntamente con altri piani o progetti, possono avere effetti significativi negativi sui siti Natura 2000.

Qualora il piano, progetto o intervento ricada completamente o in parte in un sito Natura 2000, è indispensabile la caratterizzazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

Si elencano di seguito gli elementi che, orientativamente, si ritiene utile siano individuati all'interno della V.Inc.A.:

- aree interessate e caratteristiche dimensionali;
- durata dell'attuazione e cronoprogramma (adozione, approvazione, costruzione, funzionamento, dismissione, recupero);
- distanza dai siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi;
- indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione;
- utilizzo delle risorse;
- fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali;
- emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso;
- alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo (escavazioni, deposito materiali, dragaggi, etc.);
- identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente.

La descrizione dei piani è diversa da quella dei progetti e degli interventi, in riferimento agli aspetti in essi contenuti. Un piano in particolare va descritto tenendo in considerazione:

- strategie;



- obiettivi;
- azioni;
- normativa introdotta;
- aree in cui si applicano le previsioni precedenti;
- periodo di efficacia e di validità.

I progetti e gli interventi invece vanno descritti rispetto a:

- finalità;
- aree direttamente interessate;
- uso del suolo nelle aree direttamente interessate;
- caratteristiche dimensionali;
- cronoprogramma (per i progetti nel dettaglio di costruzione, funzionamento, dismissione, recupero; per gli interventi in relazione al periodo di durata);
- utilizzo delle risorse (rinnovabili e non rinnovabili);
- fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali.

Analogamente vanno descritte e dettagliate tutte le precauzioni assunte nei piani, progetti o interventi, atte a impedire o attenuare possibili effetti negativi, motivandone le ragioni.

L'identificazione degli effetti avviene sulla base delle possibili variazioni delle condizioni rispetto a quelle che si manifestano in assenza del piano, progetto o intervento; tali effetti fanno riferimento ai seguenti parametri:

- estensione;
- durata;
- magnitudine/intensità;
- periodicità;
- frequenza;
- probabilità di accadimento.

Qualora alcuni di questi parametri non fossero calcolabili, deve essere considerata la situazione peggiore possibile, in ragione del principio di precauzione e in riferimento a quanto consentito dalle norme ambientali vigenti (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Il momento successivo dello *screening* riguarda la valutazione della significatività delle incidenze (fase 3). In altre parole, in questa fase si mettono in relazione le caratteristiche del piano, progetto o intervento descritte con la caratterizzazione delle aree o dei siti nel loro insieme in cui è possibile che si verifichino effetti significativi negativi (incidenze), prendendo in considerazione anche eventuali effetti cumulativi.

La valutazione di tali incidenze prevede:

- definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi;
- identificazione dei siti della Rete Natura 2000 interessati e descrizione (caratteri fisici, habitat e specie di interesse comunitario, obiettivi di conservazione, relazioni strutturali e funzionali per il mantenimento dell'integrità);
- identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati
- identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono;
- identificazione degli effetti sinergici e cumulativi;
- identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono;
- previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie.

Per questa fase si rende necessaria la consultazione di diverse fonti di informazione al fine di identificare le incidenze del piano, progetto o intervento in relazione ai siti coinvolti (formulari standard dei siti coinvolti e cartografie degli habitat e habitat di specie di interesse comunitario, cartografia dell'uso del suolo, strumenti di pianificazione vigenti, dati esistenti relativi all'idrogeologia, alla pedologia, alla geomorfologia, eventuali piani di gestione dei siti, fonti bibliografiche e quant'altro necessario in relazione alle carenze riscontrate).

Di seguito vengono elencati alcuni indicatori per l'individuazione delle possibili incidenze significative negative sui siti della Rete Natura 2000 (tali esempi di indicatori di importanza non sono da considerarsi esaustivi).

Tabella 12.1 – Esempi di indicatori per valutare l'incidenza negativa di un piano, progetto o intervento sui siti Natura 2000 (D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173)

TIPO DI INCIDENZA	INDICATORE DI IMPORTANZA
perdita di superficie di habitat e di habitat di specie	% perdita (particolarmente significativa per habitat prioritari o habitat di specie prioritarie)

TIPO DI INCIDENZA	INDICATORE DI IMPORTANZA
frammentazione di habitat o di habitat di specie	grado di frammentazione, isolamento, durata o permanenza in relazione all'estensione originale
perdita di specie di interesse conservazionistico	riduzione nella densità della specie
perturbazione alle specie della flora e della fauna	durata o permanenza (in relazione alla fenologia delle specie), distanza dai siti
diminuzione delle densità di popolazione	tempo di resilienza
alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei suoli	variazioni relative ai parametri chimico-fisici, ai regimi delle portate, alle condizioni microclimatiche e stagionali
interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti	percentuale della perdita di taxa o specie chiave

Una volta che la matrice di *screening* è completa, relativamente al piano, progetto o intervento in esame, si conclude che:

- con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000;
- le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi negativi sono possibili o che non esistono sufficienti certezze riguardo all'adeguatezza della valutazione effettuata, pertanto risulta necessario procedere con una relazione di valutazione appropriata.

A conclusione delle fasi di *screening* è opportuno, come suggerito nella guida metodologica "*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*" della Commissione Europea, che le informazioni rilevate e le determinazioni assunte siano sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato.

Tabella 12.2 –Selezione preliminare o *screening*. Schema di sintesi (D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO, PROGETTO O INTERVENTO	
Descrizione del piano, progetto o intervento
Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati
Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti combinati

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI					
Descrizione di come il piano, progetto o intervento (da solo o per azione combinata) incida o non incida negativamente sui siti della Rete Natura 2000				
Consultazione con gli Organi e Enti competenti e risultati della consultazione				
ESEMPIO DI TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA					
HABITAT / SPECIE		PRESENZA NELL'AREA	SIGNIFICATIVITA' NEGATIVA DELLE INCIDENZE DIRETTE	SIGNIFICATIVITA' NEGATIVA DELLE INCIDENZE INDIRETTE	PRESENZA DI EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI
COD.	NOME				
910	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-carpinion</i>)	SI / NO	NULLA (O NON SIGNIFICATIVA) / BASSA / MEDIA / ALTA	NULLA (O NON SIGNIFICATIVA) / BASSA / MEDIA / ALTA	SI / NO
....
....
1169	* <i>Salamandra atra aurorae</i>	SI / NO	NULLA (O NON SIGNIFICATIVA) / BASSA / MEDIA / ALTA	NULLA (O NON SIGNIFICATIVA) / BASSA / MEDIA / ALTA	SI / NO
....
....

Per quanto concerne i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e quelli faunistico-venatori, interventi e attività che possono avere incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente, i proponenti presentano una relazione di valutazione di incidenza volta a individuare e valutare gli effetti diretti o indiretti sui siti stessi rispetto agli obiettivi di conservazione e in relazione alla struttura e funzionalità dei siti stessi.

Quest'ultimi, in particolare, devono contenere:

- individuazione in scala adeguata dei siti della Rete Natura 2000 presenti nell'ambito di piano e di quelli potenzialmente interessati;
- quadro conoscitivo degli habitat e specie contenute nei siti e del loro stato di conservazione;
- individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- descrizione degli interventi di trasformazione con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, insediativi (residenziali e produttivi) e normativi, previsti sul territorio e della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei siti;
- prescrizioni e indicazioni delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie presenti nei siti, individuando le modalità in ordine alle risorse economiche da impiegare.



Per i progetti pubblici e privati assoggettati a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito della stessa procedura. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un'apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nei siti.

Per le altre categorie di progetti pubblici e privati si può fare utile riferimento alla metodologia prevista per la V.I.A., integrata da approfondimenti relativi ai seguenti punti:

- analisi dello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- descrizione delle misure progettuali o dei provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli effetti sull'ambiente naturale, sia nel corso della fase di realizzazione che di esercizio, con particolare riferimento alla conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti della Rete Natura 2000;
- valutazione quantitativa e qualitativa degli effetti indotti dalla realizzazione;
- descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente naturale, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie presenti nei siti della Rete Natura 2000.

12.2 LIVELLO II - VALUTAZIONE APPROPRIATA

Verificato che gli esiti dello *screening* comportano il proseguimento delle analisi dei possibili effetti, la relazione di valutazione di incidenza deve contenere gli opportuni approfondimenti in merito alla descrizione del piano, progetto o intervento e alla valutazione di significatività delle incidenze; per lo stesso principio la valutazione appropriata deve trattare ipotesi alternative, eventuali misure di mitigazione o misure di compensazione qualora si rendessero necessarie.

Nella valutazione appropriata pertanto vengono incorporati anche i livelli III e IV descritti precedentemente e rispettivamente ai paragrafi 7.4 e 7.5, a cui per maggiori dettagli si rimanda.

A conclusione della fase di valutazione appropriata, si ritiene opportuno, come suggerito nella guida metodologica "*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*" della Commissione Europea, che le informazioni rilevate e le determinazioni assunte siano sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato.





Tabella 12.3 – Valutazione appropriata. Schema di sintesi (D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173)

DESCRIZIONE DEL PIANO, PROGETTO O INTERVENTO	
Descrivere il piano, progetto o intervento (singolarmente o congiuntamente con altri piani, progetti o interventi) evidenziando gli elementi che possono incidere in maniera significativa sui siti.
DESCRIZIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000	
Codice, denominazione e obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati.
DESCRIZIONE ED ANALISI DELLE INCIDENZE	
Descrivere in che modo l'integrità dei siti (determinata in termini di struttura, funzioni e obiettivi di conservazione) può essere perturbata dal piano, progetto o intervento (ad esempio, perdita di habitat, perturbazione, distruzione, variazioni chimiche, cambiamenti idrogeologici, etc.). Evidenziare le incertezze e eventuali lacune nelle informazioni.
Analizzare e verificare la significatività dell'incidenza del piano, progetto o intervento sulle specie e sugli habitat.
SOLUZIONI ALTERNATIVE	
In presenza di incidenze significative negative, descrivere le soluzioni alternative atte a minimizzare o a neutralizzare l'incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.
MISURE DI MITIGAZIONE	
In presenza di incidenze significative negative, descrivere le misure di mitigazione da introdurre per evitare, ridurre o porre rimedio agli eventuali effetti negativi sull'integrità dei siti, riportando le dinamiche di riduzione degli effetti negativi, le modalità, il finanziamento ed il responsabile dell'attuazione di tali misure, il grado di probabilità di riuscita, lo schema di monitoraggio e le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia delle misure stesse. Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili.
MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO	
In presenza di incidenze significative negative, documentare la rilevanza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico a giustificazione dell'adozione del piano, progetto o intervento (nel caso di specie o habitat non prioritari riportare l'attestazione della comunicazione al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare; nel caso di specie o habitat prioritari riportare allegato il parere della Comunità Europea).
MISURE DI COMPENSAZIONE	
In presenza di incidenze significative negative e di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, descrivere le eventuali misure compensative da prevedere in misura proporzionale agli habitat e specie colpite, in riferimento agli obiettivi di conservazione e alla struttura e funzioni dei siti e al mantenimento della coerenza di Natura 2000 per la stessa regione biogeografica, le modalità, il finanziamento ed il responsabile dell'attuazione di tali misure, il grado di probabilità di riuscita. Riportare lo schema di monitoraggio e le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia delle misure stesse.



ESEMPIO DI TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA

HABITAT / SPECIE		PRESENZA NELL'AREA	SIGNIFICATIVITA' NEGATIVA DELLE INCIDENZE DIRETTE	SIGNIFICATIVITA' NEGATIVA DELLE INCIDENZE INDIRETTE	PRESENZA DI EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI	MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI
COD.	NOME					
9110	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-carpinion</i>)	SI / NO	NULLA (O NON SIGNIFICATIVA) / BASSA / MEDIA / ALTA	NULLA (O NON SIGNIFICATIVA) / BASSA / MEDIA / ALTA	SI / NO	SI / NO
....
....
1169	* <i>Salamandra atra aurorae</i>	SI / NO	NULLA (O NON SIGNIFICATIVA) / BASSA / MEDIA / ALTA	NULLA (O NON SIGNIFICATIVA) / BASSA / MEDIA / ALTA	SI / NO	SI / NO
....
....

12.3 FASE CONCLUSIVA - ESAME ED APPROVAZIONE DELLA V.INC.A.

L'esame del documento di valutazione di incidenza è effettuato dall'autorità competente all'approvazione del piano, progetto o intervento, prevedendo altresì la possibilità di formulare prescrizioni o, nel caso della valutazione appropriata, eventuali ulteriori misure di mitigazione o compensazione.

Fatti salvi i progetti assoggettati a procedura V.I.A., i rimanenti piani o progetti prevedono tempi e modalità per l'effettuazione della verifica conformi a quanto stabilito all'articolo 6, comma 6 del D.P.R. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/2003: le autorità competenti effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi.

Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.





13 BIBLIOGRAFIA

A.A.V.V. - Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE. Traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'Ambiente - Servizio V.I.A. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

A.A.V.V. - Strumenti indicatori per la salvaguardia della Biodiversità. Progettazione e gestione ambientale del territorio. Regione del Veneto - Servizio Rete Natura 2000.

A.A.V.V., 1999 - La classificazione delle aree naturali protette. Seminario nazionale, UPI-Unione delle Province d'Italia, All. a "Le Province", n. 9-10 settembre-ottobre 1999.

AA.VV., 2005 - Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Protezione della Natura.

AA.VV., 2005 - I comuni del Veneto. Fotografie dai censimenti. Regione del Veneto.

AA.VV., 2007 - Piano di bacino del fiume Piave, Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche, 2007. Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

AA.VV., 2007 - Interpretation Manual of European Union Habitat, EUR 27. European Commission DG Environment, Nature and Biodiversity.

AA.VV., 2008 - PTCP 2008, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Treviso, relazione generale e tavole.

AA.VV., 2009 - Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del bacino del fiume Piave. 2009.

AA.VV., 2009 - Piano di tutela delle acque della regione Veneto. 2009. Regione Veneto.

AA.VV., 2010 - Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi orientali. 2010. AA.VV. Inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI), Censimento dei fenomeni franosi del Veneto. Regione Veneto.

AA.VV., 2010 - Piano di area Medio Corso del Piave e relativo Rapporto Ambientale, relazione generale e tavole. Regione Veneto, Assessorato alle Politiche per il Territorio, Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio, Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi.

AGOSTINI A. (a cura di), 2003 - Natura 2000: il contributo trentino alla rete europea della biodiversità. Provincia Autonoma di Trento, 271 pp.

BALLETTO E., CASTELLANO S., GIACOMA C., ROLANDO A., BADINO G. - Fauna italiana in pericolo oggetto di programmi di conservazione a livello internazionale. Ministero dell'Ambiente. 6 Voll.





BARDI A., 2008 - Appunti della gestione delle aree protette per conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile. Bozza provvisoria, Roma.

CONTI F., MANZI A. E PEDROTTI F., 1997 - Liste Rosse regionali delle piante. WWF-Italia, Società Botanica Italiana, Camerino.

DEL FAVERO R., (a cura di), 2000 - Biodiversità e indicatori forestali del Veneto. Regione del Veneto - Direzione regionale delle foreste, Accademia Italiana di Scienze Forestali.

DEL FAVERO R., LASEN C., 1993 - La vegetazione forestale del Veneto. Ed. 2. Progetto, Padova.

DI DANIEL L., 1986 - Ricerche sulla flora dell'alveo del fiume Piave in comune di Maserada sul Piave (TV). Tesi di laurea in Scienze Naturali, Università degli Studi di Padova.

GANDOLFI G., ZERUNIAN S., TORRICELLI P., MARCONATO A., 1991 - I pesci delle acque interne italiane. Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 616 pp.

GIRARDI G., 2001 - Conservazione e ripristino del corso inferiore del fiume Piave. Tesi di laurea in Scienze Naturali, Università degli Studi di Padova.

GUIDOTTI G. (a cura di), 2004 - Progetto Plavis. Monitoraggio ambientale del medio-basso corso del fiume Piave (sintesi). WWF Italia.

MASUTTI L., BATTISTI A. (a cura di), 2007 - La gestione forestale per la conservazione degli habitat della Rete Natura 2000. Regione del Veneto, Accademia Italiana di Scienze Forestali (Venezia), 375 pp.

PASTORELLI A., PESCE S., 2007 - Le nuove prospettive dello sviluppo dei Geodatabase naturalistici per la gestione della Rete Natura 2000 del Veneto. Master Universitario di Secondo Livello in "Sistemi informativi territoriali e telerilevamento - Formato a distanza", Università IUAV di Venezia - Dipartimento di Pianificazione.

PIGNATTI S., TREZZA B., 2000 - Assalto al pianeta. Bollati Boringhieri, Torino.

SARTORI G. (a cura di), 2012 - Dossier - Aree naturali protette e rete ecologica Natura 2000. Unità complessa studi documentazione e biblioteca, Consiglio Regionale del Veneto. Venezia, 30/11/2012.

TURIN P., ZANETTI M., BILÒ M.F., 2006 - Distribuzioni e stato delle popolazioni di trota marmorata nelle acque del bacino dell'Alto Adriatico. In: Atti del 10° Convegno Nazionale A.I.I.A.D., *Biologia Ambientale*, 20 (1): 39-44.

TURIN P., SEMENZATO M., PAOLUCCI P., 2008 - Lista Rossa dei pesci d'acqua dolce del Veneto. In: BON M., BONATO L., SCARTON F. (eds.), Atti 5° Convegno dei Faunisti Veneti. Supplemento al Boll. Mus. Civ. St. Nat., 58.





UNEP, 1995 - Global Biodiversity Assessment. Cambridge University Press. Cambridge.

ZANETTI M., PICCOLO D., TURIN P., BELLIO M., VENZO R., 2005 - Studio sulla ricolonizzazione di un tratto di fiume Piave soggetto alle asciutte stagionali. In: Atti del Seminario: Classificazione ecologica delle acque interne. Applicabilità della Direttiva 2000/60/CE. Trento, 12-13 febbraio 2004. *Biologia Ambientale*, 19 (1): 181-190.

ZANETTI M., VENZO R., PICCOLO D., BELLIO M., TURIN P., 2006 - Ricolonizzazione ittica su un tratto di fiume Piave periodicamente soggetto ad asciutte. In: Atti del 10° Convegno Nazionale A.I.I.A.D., Università degli Studi di Parma, Prov. di Pescara, Montesilvano (PE), 02-03 aprile 2004. *Biologia Ambientale*, 20 (1): 211-215.

ZANETTI M., TURIN P., BELLIO M., PICCOLO D., POSENATO S., CAUDULLO G., 2007 - Piano strategico evolutivo sulle risposte del biota all'applicazione del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) nell'alto e medio corso del bacino del fiume Piave. Relazione tecnica. Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Provincia di Treviso e Provincia di Belluno.

ZANETTI M., TURIN P., BELLIO M., PICCOLO D., FOREST S., TIOLI S., CAUDULLO G., 2008 - Aggiornamento della Carta Ittica della provincia di Treviso per il triennio 2008-2010. Provincia di Treviso, Assessorato alla Caccia, Pesca, Parchi e Riserve.

ZANETTI M., TURIN P., PICCOLO D., BELLIO M. (2010). "La tutela di alcune specie nelle aree della Rete Natura 2000 alla luce delle direttive comunitarie-l'esperienza veneta". Museo Tridentino di Scienze Naturali ISSN 2035-7699. Tipografie Esperia Srl, Lavis (TN), Agosto 2010. *Studi Trent. Sci. Nat.*, 87 (2010): 115-123.

SITI WEB CONSULTATI:

<http://europa.eu/>

<http://host.uniroma3.it>

<http://www.iucnredlist.org/>

<http://www.lipu.it/>

<http://www.minambiente.it/>

<http://www.regione.veneto.it/web/guest>

<http://www.wikipedia.org/>

<http://www.arpa.veneto.it>





14 GLOSSARIO

Adattamento: facoltà degli organismi viventi di mutare i propri processi metabolici, fisiologici e comportamentali, consentendo loro di adattarsi alle condizioni dell'ambiente nel quale vivono.

AEA: Agenzia Europea per l'Ambiente (anche EEA, European Environment Agency); costituita nel 1993, ha sede in Danimarca e opera in stretta collaborazione con EIONET.

Agenda 21: è il principale documento di natura programmatica e operativa sottoscritto alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, e sintetizza le azioni specifiche e le strategie che i 179 Paesi firmatari si impegnano ad attuare per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il documento si articola in 4 sezioni (1. dimensione sociale ed economica; 2. conservare e gestire le risorse per lo sviluppo; 3. rafforzare il ruolo dei soggetti sociali; 4. strumenti di attivazione) e 40 capitoli tendenti a tradurre in pratica il principio dell'integrazione ambiente e sviluppo o dello sviluppo sostenibile, identificando le basi d'azione, gli obiettivi da perseguire, le attività da realizzare e gli strumenti di attuazione.

Agenda 21 locale: è un processo strategico per incoraggiare e controllare lo sviluppo sostenibile a livello locale. Fa parte delle strategie previste da Agenda 21 e ha lo scopo di definire gli obiettivi di sviluppo duraturo delle comunità locali attraverso la partecipazione e la cooperazione dei diversi soggetti istituzionali, sociali, economici e culturali di un determinato territorio.

Altre aree protette: aree che non rientrano nelle classificazioni previste dalla Legge 394/1991 e comprendono ad esempio le aree naturali protette regionali, i monumenti naturali, i parchi suburbani, i parchi provinciali, le Oasi di associazioni ambientaliste (WWF, Pro Natura, LIPU, Legambiente).

Particolarmente interessanti sono gli istituti e le aree destinate alla protezione della fauna selvatica previste dalla Legge 157/1992 ovvero le Oasi di protezione (articolo 10, comma 8, lettera a) destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC, articolo 10, comma 8, lettera b), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio, e i Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica allo stato naturale (articolo 10, comma 8, lettera c), ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone. Tutte queste aree possono essere a gestione pubblica o privata, con atti contrattuali quali concessioni, o forme equivalenti.





Ambiente lagunare: sistema deposizionale costiero che risente delle escursioni di marea o di una foce fluviale, separato dal mare aperto da cordoni litoranei; gli scambi col mare sono assicurati da bocche lagunari. Caratterizzato da sedimentazione pelitica, organica e talora evaporitica; con strutture da decantazione, bioturbazione o da disseccamento.

Ambiente litorale: sistema deposizionale di transizione fra aree emerse e aree sommerse (piana costiera, spiaggia, falesia), caratterizzato da diversi tipi di energia dominante (moto ondoso o correnti di marea) e da intensità e distribuzione dell'energia variabili.

Ambiente marino profondo: area posta oltre il limite della scarpata, di mare aperto, caratterizzato da sedimenti pelagici e torbiditici e da rocce ignee (crosta oceanica).

Areale: area occupata dall'insieme delle popolazioni di una data specie.

Area protetta: area dotata di particolari caratteri ambientali, di cui lo Stato o gli altri Organi che hanno poteri di gestione del territorio garantiscono la salvaguardia grazie a specifici vincoli legislativi. Con questo termine sono indicati in genere i Parchi nazionali e regionali, le foreste demaniali, le riserve integrali, le oasi faunistiche.

Area marina protetta: ambiente marino, dato dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presenta un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche e biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che riveste (Legge 979/1982; Legge 394/1991).

Bacino idrografico: area superficiale, di raccolta delle acque meteoriche che, grazie alla pendenza del terreno, scorrono confluendo tutte verso un solco d'impluvio, dando origine ad un corso d'acqua, è delimitato da un'ideale linea spartiacque perimetrale.

Biodiversità (o diversità biologica): termine che indica la varietà delle forme viventi e che si applica a tutti i livelli dell'organizzazione biologica, dai geni agli ecosistemi. La parola biodiversità viene spesso usata in senso più specifico per indicare il patrimonio di specie di un determinato ambiente. La biodiversità ha una struttura gerarchica, che va dal livello molecolare a quello territoriale: si parla allora di biodiversità specifica, genetica, biocenotica e territoriale.

Bioindicatore: organismo che subisce variazioni misurabili dello stato naturale in presenza di inquinanti. Un organismo può essere considerato un buon bioindicatore se manifesta risposte biologiche identificabili correlate alle differenti concentrazioni di inquinanti (relazione dose/risposta).





Il monitoraggio biologico o biomonitoraggio verifica le variazioni ecologiche indotte dalle alterazioni dell'ambiente a diversi livelli: da un lato l'accumulo di sostanze inquinanti negli organismi tramite i bioaccumulatori, dall'altro gli effetti causati tramite lo studio delle modificazioni morfologiche, strutturali o di vitalità degli organismi e le modificazioni nella composizione delle comunità animali e vegetali. Sono stati quindi messi a punto test atti a valutare la tossicità acuta, la tossicità cronica o eventuali danni al patrimonio genetico di adeguati sistemi biologici bersaglio. Per una più completa valutazione di un ecosistema si possono utilizzare differenti organismi come bioindicatori.

Bioitaly (Biotopes Inventory of Italy): programma finanziato dall'Unione Europea e promosso da Ministero dell'Ambiente, Regioni, ENEA e associazioni ambientaliste, con lo scopo di raccogliere e organizzare le informazioni sugli habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario, per indirizzare poi specifiche forme di tutela e di gestione del territorio.

Bioma: vasta area geografica con clima quasi uniforme e che quindi possiede analoghe forme di vita in ogni sua parte. Il bioma viene in genere distinto in base al tipo di vegetazione; sono biomi terrestri la tundra, la foresta di conifere boreale (o taiga), le foreste temperate, la foresta pluviale tropicale, la prateria, la macchia mediterranea e il deserto.

Climax: forma di comunità che è risultante di un processo di successione, quando un ecosistema può svilupparsi naturalmente e liberamente.

Competizione: lotta tra organismi viventi per conquistare lo spazio vitale, il cibo, la luce e quant'altro, quando tali fattori sono disponibili in quantità limitate.

Comunità (Biocenosi): insieme di organismi animali e vegetali di differenti specie che coabitano in un determinato ambiente.

Corine (Coordination Of Information On The Environment): programma intrapreso dalla commissione della comunità europea in seguito alla decisione del Consiglio Europeo del 27 giugno 1985. Risponde alla necessità di raccogliere informazioni standardizzate e geograficamente localizzate sullo stato dell'ambiente nell'ambito dei Paesi della comunità europea.

Direttiva 92/43/CEE: conosciuta anche come Direttiva "Habitat", costituisce il fondamentale supporto legislativo a favore della biodiversità nel territorio Europeo; introduce l'obbligo, per tutti gli Stati membri, di conservare gli habitat naturali e le specie animali e vegetali di interesse comunitario (individuati negli elenchi allegati alla direttiva) tramite la costituzione di una rete europea coerente di Zone Speciali di Conservazione, denominata Natura 2000. Alla rete contribuisce ciascun Stato membro in funzione della presenza, sul proprio territorio, dei tipi di habitat e delle specie degli allegati.





All'interno delle zone individuate gli habitat e le specie devono essere mantenuti in uno stato di conservazione soddisfacente, tramite una serie di dispositivi previsti soprattutto all'articolo 6 della direttiva. Tra questi anche la valutazione di incidenza.

Direttiva 2009/147/CE: conosciuta anche come Direttiva "Uccelli", regola la materia nel territorio dell'Unione Europea, prevedendo una serie di misure specifiche ed efficaci per la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. In particolare per le specie elencate nell'Allegato I della direttiva, sono previste misure speciali di conservazione dei loro habitat, tramite la designazione da parte degli Stati membri dell'Unione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) nei territori più idonei. Analoghe misure vanno adottate per le specie migratrici che ritornano regolarmente, tenendo in considerazione le aree di riproduzione e di svernamento. La direttiva è stata recepita in Italia dalla Legge 157/92.

Ecosistema: unità funzionale di base in ecologia, è costituito da un particolare ambiente e dalla comunità di esseri che in esso vivono. In un ecosistema vi sono fattori abiotici, corrispondenti alle caratteristiche dell'habitat (suolo, temperatura, illuminazione, etc.) e fattori biotici, corrispondenti alle caratteristiche della comunità (le specie animali e vegetali, le catene alimentari, le relazioni di interdipendenza).

Ecotono: zona di transizione tra un ecosistema e l'altro.

Gene: unità fondamentale del sistema genetico, localizzata nei cromosomi, portatrice delle informazioni ereditarie.

Genoma: insieme dei geni presenti in un organismo.

Gestione forestale: complesso di pratiche per la conduzione e l'uso sostenibile di una foresta, finalizzate al conseguimento di rilevanti funzioni ecologiche (quali la tutela della diversità biologica), economiche e sociali.

GIS (Geographical Information System): un insieme complesso di componenti hardware, software, umane ed intellettive per acquisire, processare, analizzare, immagazzinare e restituire in forma grafica ed alfanumerica dati riferiti ad un territorio.

Habitat (di specie): ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui la specie vive e dispone di tutte le risorse necessarie a svilupparsi, di condizioni climatiche ottimali per la sua sopravvivenza e di risorse nutritive per il suo sostentamento. Ad un determinato habitat quindi corrispondono solo ed esclusivamente determinate specie. La Direttiva "Habitat" ha classificato le varie tipologie di habitat sulla base delle specie vegetali e animali presenti (l'elenco delle categorie degli habitat è riportato nell'Allegato I della direttiva). Il segno asterisco * indica i tipi di habitat prioritari.





Habitat naturale: zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

Impatto ambientale: alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale): è un ente pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, istituito con la legge n. 133/2008. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) soppressi a decorrere dalla legge n. 133/2008. L'ISPRA svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma. L'istituto promuove altresì lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui cura il coordinamento, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori.

IUCN: Unione Mondiale per la Conservazione della Natura; gli obiettivi dell'IUCN sono quelli di influenzare, incoraggiare e assistere le società del mondo al fine di conservare l'integrità e la diversità della natura e di assicurare che qualsiasi utilizzo delle risorse naturali sia equo ecologicamente sostenibile.

Nicchia ecologica: indica sia lo spazio fisico che l'habitat, il quale comprende tutti i caratteri ed i fattori dell'ambiente, nonché, le attività biologiche degli organismi che in esso vivono.

Parco naturale regionale: area terrestre, fluviale, lacuale ed eventualmente tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituisce, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali (Legge 394/1991).





Parco nazionale: area terrestre, fluviale, lacuale o marina che contiene uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della sua conservazione per le generazioni presenti e future (Legge 394/1991).

Piano di azione: programma stabilito dalle Regioni contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, nelle zone del proprio territorio individuate ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 351/99. Un Piano può prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, compreso il traffico veicolare, che comportano il superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

Piano di mantenimento: programma stabilito dalle Regioni e da adottare nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite, come fissato ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 351/99. Un Piano di mantenimento è adottato al fine di preservare e migliorare la qualità dell'aria ambiente compatibilmente con lo sviluppo sostenibile.

Piano di risanamento: programma stabilito dalle Regioni e da adottare nelle zone e negli agglomerati in cui si sono verificati dei superamenti dei valori limite e dei valori limite aumentati dei margini di tolleranza ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 351/99. Un Piano di risanamento è adottato al fine del raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti dal D.M. 60/02.

Popolazione: gruppo di individui della stessa specie che vivono e si riproducono in un ambiente.

Protocollo di Kyoto: atto esecutivo che contiene obiettivi legalmente vincolanti e decisioni sulla attuazione operativa di alcuni degli impegni della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (United Nation Framework Convention on Climate Change) firmato nel dicembre del 1997 a conclusione della terza sessione plenaria della Conferenza delle parti (COP3). Il Protocollo impegna i paesi industrializzati e quelli a economia in transizione (i Paesi dell'Est europeo) a ridurre complessivamente del 5,2% le principali emissioni antropogeniche di gas serra entro il 2010 e, più precisamente, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012.

Qualità: concetto che caratterizza il grado e la misura secondo cui i contesti sociali (a livello locale, nazionale, internazionale) offrono effettive possibilità di combinazioni congrue tra gli ambienti fisico, naturale e sociale in vista di una progressiva armonizzazione tra i bisogni dell'uomo e le risorse ambientali.

Responsabilità ambientale: concetto che consiste nell'applicazione del principio secondo il quale «chi inquina paga», previsto dal trattato che istituisce la Comunità europea.





Si configura in caso di danni procurati all'ambiente o rischi di danni risultanti da attività professionali, allorché è possibile stabilire un rapporto di causalità fra il danno e l'attività in questione. I danni ambientali sono i danni diretti o indiretti causati all'ambiente acquatico, alle specie e agli habitat naturali protetti dalla Rete Natura 2000, nonché la contaminazione diretta o indiretta del suolo che determina un rischio importante per la salute dell'uomo.

Rete Natura 2000: nome assegnato dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea a una rete ecologica di aree destinate alla conservazione della biodiversità biologica e alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali indicati nella Direttiva 92/43/CEE "Habitat", contenuti nei SIC (Siti di Interesse Comunitario) e nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale).

Reti ecologiche: insieme di aree e fasce con vegetazione naturale, spontanee o di nuova realizzazione, tra loro connesse in modo da garantire funzioni diverse, tra cui la libera circolazione di piante e animali e in definitiva lo scambio genico tra le popolazioni. A tal fine è necessario mantenere delle "connessioni" tra le aree protette, ovvero fasce di territorio che consentano il superamento delle barriere dovute allo sviluppo delle attività umane.

Riserva naturale: area terrestre, fluviale, lacuale o marina che contiene una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presenti uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. La riserva naturale può essere statale o regionale in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati (Legge 394/1991).

SIC (Siti di Interesse Comunitario): aree di particolare pregio ambientale, caratterizzate da habitat o specie considerati di interesse comunitario. I SIC, assieme alle ZPS, costituiscono i nodi della Rete Natura 2000.

Specie: insieme di organismi simili in grado di riprodursi originando prole a sua volta capace di riprodursi.

Specie alloctona (aliena o esotica): specie animale o vegetale originaria di un territorio diverso da quello dove viene rinvenuto.

Specie autoctona: specie animale o vegetale originaria del territorio dove viene rinvenuta.

Specie endemica: specie animale o vegetale con un areale di distribuzione molto limitato.

Specie protetta: specie rara o vulnerabile, protetta da leggi o convenzioni internazionali che ne impediscono la cattura o la caccia.

Specie rara: specie presente con piccole popolazioni che attualmente non è minacciata o vulnerabile, ma che corre rischi a causa della sua rarità naturale.





Specie relitta: specie che vivono in un “rifugio ecologico”, ovvero un habitat che conserva caratteristiche idonee al mantenimento di porzioni rilevanti della comunità biotica originaria, che un tempo aveva un areale di distribuzione molto più ampio e la causa di questa riduzione è di solito connessa con i grandi mutamenti climatici.

Specie stanziale: specie faunistica legata ad un certo ambiente per l'intero ciclo biologico.

Sviluppo sostenibile: termine che fa riferimento ad un sistema di sviluppo che risponde alle esigenze del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Tale tipo di sviluppo mira a migliorare le condizioni di vita delle persone tutelando nel contempo il loro ambiente a breve, a medio e soprattutto a lungo termine. Lo sviluppo sostenibile persegue un triplice obiettivo: uno sviluppo economicamente efficace, socialmente equo ed ambientalmente sostenibile.

Unione Europea (UE): è stata istituita dal trattato sull'Unione europea (Maastricht, 1992); l'idea della sua creazione risale a molto prima. Il vertice europeo del 1972 aveva infatti evocato per la prima volta la sua creazione. L'Unione è nel contempo un progetto politico ed un'organizzazione giuridica. Essa è un progetto politico nella misura in cui l'Unione ha il compito “di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli” (articolo 1 del trattato sull'Unione europea). Per pervenire a tale risultato le sono assegnati diversi obiettivi, tra cui promuovere il progresso economico e sociale, lo sviluppo sostenibile, uno spazio senza frontiere interne e un'unione economica e monetaria (tali obiettivi corrispondono alle finalità perseguite dalle politiche settoriali dell'UE), affermare la sua identità sulla scena internazionale, rafforzare la tutela dei diritti istituendo una cittadinanza dell'Unione, costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (tale spazio mira a promuovere, come lo indica la sua denominazione, una maggiore libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini), sviluppare l'acquis comunitario. L'acquis comunitario corrisponde al bagaglio di norme adottate dall'Unione nel suo contesto. L'Unione è fondata su valori: il rispetto della dignità umana, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo. Essa è dotata di simboli: una bandiera (dodici stelle su fondo blu), un inno (Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven), un motto “Unita nella diversità”, una moneta (l'euro), una giornata che celebra l'Europa (il 9 maggio). L'Unione è un'organizzazione giuridica. Essa si articola in pilastri: il primo pilastro corrisponde alla Comunità europea; il secondo pilastro comprende la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD); il terzo pilastro rappresenta la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Essa possiede un quadro istituzionale unico (costituito essenzialmente dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'Unione e dalla Commissione europea) per i tre pilastri.





Tale quadro assicura la coerenza e l'omogeneità dell'azione dell'Unione tra i diversi pilastri. I trattati non conferiscono ufficialmente all'Unione una personalità giuridica. Tuttavia vi è un consenso tra gli attori politici per riconoscerla.

V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica): introdotta dalla Direttiva 2001/42/CEE, è un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte, politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi, ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale.

V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale): procedura tecnico-amministrativa volta alla formulazione di un giudizio, da parte delle Autorità competenti, sulla compatibilità che una determinata azione avrà nei confronti dell'ambiente, inteso come l'insieme delle risorse naturali, delle attività umane e del patrimonio storico culturale. La procedura V.I.A. è stata introdotta dalla Direttiva 85/337/CEE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE. La V.I.A. quindi tende ad evitare fin dall'inizio i danni ambientali valutando le eventuali ripercussioni di un'opera in progetto sull'ambiente. Un aspetto molto importante di questa procedura è la consultazione del pubblico, attraverso un'inchiesta, che vede la partecipazione delle comunità interessate a un determinato progetto pubblico o privato.

V.Inc.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale): strumento di prevenzione atto a garantire la coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della Rete Natura 2000, a vari livelli (locale, nazionale e comunitario). Introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", recepito con l'articolo 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., consente l'esame delle interferenze di piani, progetti e interventi che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione di incidenza quindi permette di verificare la sussistenza e la significatività di incidenze negative a carico di habitat o specie di interesse comunitario.

Zone umide: aree palustri, acquitrinose o torbose o comunque specchi d'acqua, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua ferma o corrente, dolce, salmastra o salata, compresi i tratti di mare la cui profondità non ecceda i sei metri con la bassa marea.

ZPS (Zone di Protezione Speciale): aree protette lungo le rotte di migrazione degli uccelli, istituite per favorire la salvaguardia degli uccelli selvatici e del loro habitat secondo la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

ZSC (Zone Speciali di Conservazione): aree rappresentative di un territorio che secondo la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" dovranno costituire la Rete europea Natura 2000.





Progettazione, realizzazione e sviluppo dell'opera:
BIOPROGRAMM S.C.

RA 20000